SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

n. 84

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 luglio 1998)

INDICE

	6285	COLLINO: sulla rete scolastica in provincia di Udine (4-10614) (risp. Berlinguer, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) Pag.	6297
BORNACIN: sulla coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia (4-08797) (risp. Pennacchi, sottosegretario di Stato per il tesoro)	6285	COSTA: sul consumo umano di carne di caval- lo proveniente dalla Polonia e dalla Lituania (4-05963) (risp. VISERTA COSTANTINI, sottose- gretario di Stato per la sanità)	6298
BORTOLOTTO: sulle comunicazioni telefoniche dei detenuti stranieri (4-06145) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	6286	sul distretto militare di Lecce (4-08757) (risp. Andreatta, <i>ministro della difesa</i>)	6301
BUCCIERO: sui lavori nel palazzo di giustizia di Bari (4-03290) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	6288	DE LUCA Athos: sul restauro del Colosseo (4-10322) (risp. Veltroni, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)	6302
CADDEO: sulle case mandamentali in Sardegna (4-09446) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	6290	DE LUCA Michele: sul servizio di traduzione dei detenuti (4-02256) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	6305
CARUSO Antonino ed altri: sull'ospedale San Raffaele di Milano (4-06381) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	6291	GERMANÀ: sulle denunce di incontri pugili- stici truccati (4-08629) (risp. Veltroni mini- stro per i beni culturali e ambientali e per	(207
CARUSO Luigi: sul ritrovamento del sommergibile «Velella» (4-09402) (risp. Andreatta, ministro della difesa)	6295	lo spettacolo e lo sport) LORETO: sulla domanda di obiezione di coscienza del signor Boris Zamirato (4-09835) (risp. Andreatta, ministro della difesa)	6307 6309
CIMMINO: sul ritiro dal commercio del secondo volume del dizionario giuridico di Francesco de Franchis (4-09307) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	6296	MACERATINI ed altri: sull'Associazione nazionale dei revisori contabili (4-10075) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	6309

SCRITTE	AD INTERROGAZIONI FASCICOL	o 84
ari e ag. 6311	sull'arresto dell'ex militare Angelo De Marcus (4-09323) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag.	6326
en- zia 6312	sull'arsenale militare di Messina (4-09765) (risp. Andreatta, <i>ministro della difesa</i>) sui lavori di dragaggio delle acque prospicienti la base militare USA di Gaeta	6327
di ze	(4-11138) (risp. Andreatta, ministro della difesa)	6328
oro <i>di</i> 6313	sulla concessione delle licenze da parte del distretto militare di Verona (4-11140) (risp. Andreatta, ministro della difesa)	6330
avi lu- per 6314	SELLA DI MONTELUCE: sull'utilizzo di obiettori di coscienza da parte della comunità montana di Valle Mosso (Biella) (4-07509) (risp. Andreatta, ministro della difesa)	6331
ni- ne- sp. 6315	SERENA: sull'incontro di calcio Juventus-Inter del 26 aprile 1998 (4-10734) (risp. Veltroni, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)	6333
ani ta- 6317	SPERONI: sulla mancata concessione a Maria Soledad Rosas del permesso di partecipare alla cerimonia funebre di Edoardo Massari (4-10430) (risp. FLICK, ministro di grazia e	
da <i>e</i> 6319	giustizia) TRAVAGLIA: sulla coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia (4-08808) (risp.	6334
es- ge- 34)	Pennacchi, sottosegretario di Stato per il te- soro)	6335
	ari e ag. 6311 ara concida 6312 di ze oro di 6313 avi lu- beer 6314 ni- ne- sp. 6315 ani da 6317 da e 6319	sull'arresto dell'ex militare Angelo De Marcus (4-09323) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) sull'arsenale militare di Messina (4-09765) (risp. Andreatta, ministro della difesa) sui lavori di dragaggio delle acque prospicienti la base militare USA di Gaeta (4-11138) (risp. Andreatta, ministro della difesa) sulla concessione delle licenze da parte del distretto militare di Verona (4-11140) (risp. Andreatta, ministro della difesa) SELLA DI MONTELUCE: sull'utilizzo di obiettori di coscienza da parte della comunità montana di Valle Mosso (Biella) (4-07509) (risp. Andreatta, ministro della difesa) SERENA: sull'incontro di calcio Juventus-Inter del 26 aprile 1998 (4-10734) (risp. Veltroni, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) SPERONI: sulla mancata concessione a Maria Soledad Rosas del permesso di partecipare alla cerimonia funebre di Edoardo Massari (4-10430) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) TRAVAGLIA: sulla coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia (4-08808) (risp. Pennacchi, sottosegretario di Stato per il tesoro)

(risp. Pennacchi, sottosegretario di Stato per il tesoro)RUSSO SPENA: sul licenziamento del signor Walter Mancini da parte della società Aero-

porti di Roma (4-06679) (risp. TREU, ministro

del lavoro e della previdenza sociale)

mondo o TRONI, *m* tali e pe

Stato per il tesoro)

6320

sulle candidature per le sedi della coppa del mondo di sci 1998-99 (4-09131) (risp. Vel-TRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 6338

(4-06419) (risp. Pennacchi, sottosegretario di

6336

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

BONFIETTI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Considerato che il carcere bolognese della Dozza è ancora una volta al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica per dolorosi episodi che mettono in evidenza, tra l'altro, una inadeguatezza dell'organico del personale di vigilanza, reso ancor più pesante dalle continue operazioni di «traduzioni» che la presenza a Bologna della corte d'appello impone,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda prendere per ovviare alla situazione che rende sempre più difficile il realizzarsi di una situazione accettabile all'interno del carcere sia per i detenuti che per lo stesso personale di sorveglianza.

(4-09762)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto si rappresenta che la situazione dell'organico della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Bologna è attentamente seguita dal competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Detto Ufficio, peraltro, tenuto conto dell'assunzione del servizio delle traduzioni nonchè della particolare posizione geografica della città, ha provveduto, in occasione della predisposizione del recente piano di mobilità del personale, ad incrementare di 15 unità l'organico dell'istituto bolognese.

Il Ministro di grazia e giustizia
Flick

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che recentemente è stata presentata dalla Zecca di Stato la nuova moneta da 1000 lire;

che la parte posteriore del nuovo conio raffigurante l'Unione europea è stata disegnata con i confini geografici della Germania anteriori alla caduta del Muro di Berlino, avvenuta, come tutti sanno, nel 1989;

che questa circostanza ha creato un gravissimo imbarazzo al nostro paese, esponendolo ad una bruttissima figura nei confronti dello Stato tedesco e dell'intera comunità europea;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

che, dopo la scoperta di questo gravissimo errore, il nuovo conio da 1000 lire è stato prudentemente ritirato dal mercato,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere per verificare le responsabilità di quest'imperdonabile negligenza ed in che modo intenda recuperare alla brutta figura fatta fare all'intero paese in ambito internazionale.

(4-08797)

(4 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto giova premettere che la coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia è per legge affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il predetto Istituto, dopo la individuazione dei temi cui ispirarsi, predispone i relativi bozzetti, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti.

Tra i vari bozzetti sono poi scelti quelli da realizzare, privilegiando soprattutto la validità dell'idea ispiratrice dell'opera, senza dare particolare rilevanza alla perfetta corrispondenza della stessa al personaggio o alla raffigurazione da realizzare.

Anche per la coniazione della nuova moneta metallica da lire 1.000, dopo la scelta del tema «l'Italia verso l'Europa», si è provveduto all'esecuzione del bozzetto. I controlli successivamente effettuati hanno considerato soprattutto l'aspetto tecnico complessivo senza esaminare i dettagli della configurazione dell'Europa, trattandosi di una libera interpretazione artistica.

Comunque, tenuto conto delle osservazioni in ordine alla realizzazione del bozzetto prescelto, sono state impartite tempestive disposizioni per la sostituzione del conio. Tali modifiche non hanno comportato alcun danno all'Erario in quanto le monete già coniate sono state messe regolarmente in circolazione ed alla sostituzione del conio ha provveduto direttamente l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Pennacchi

(9 luglio 1998)

BORTOLOTTO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che il Ministero di grazia e giustizia ha dato disposizione che gli stranieri (per lo più immigrati extracomunitari) detenuti nelle case circondariali italiane non possano fare le telefonate (cui hanno diritto per legge) se non in presenza di un interprete in grado di tradurre il contenuto delle conversazioni;

che il personale delle carceri non include gli interpreti delle varie lingue arabe, africane, asiatiche, eccetera, che sarebbero necessari;

Fascicolo 84

che il direttore della casa circondariale di Vicenza, dottoressa M. Grazia Bregoli, ha chiesto lumi al Ministero, che le ha risposto di rivolgersi ai periti del tribunale;

che in realtà il tribunale non dispone di periti per tutte le lingue e quelli presenti risultano nella sostanza indisponibili, anche in considerazione della bassa retribuzione spettante per questo compito,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo si intenda garantire il diritto dei detenuti stranieri alle comunicazioni telefoniche con i propri familiari e amici che, se importanti per i detenuti italiani, risultano a volte l'unica possibilità di rapporti umani per coloro che scontano la pena in un paese straniero;

se non si ritenga di prendere in considerazione la possibilità di utilizzare come interpreti, visto il fallimento del tentativo fatto con i periti del tribunale, gli appartenenti ad associazioni di immigrati in Italia, certo in grado di trovare persone bilingui ed affidabili, forse più disponibili ad un lavoro di interpretariato in favore dei connazionali, anche se con bassa retribuzione.

(4-06145)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni pervenute dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente precisato che, ai sensi della normativa attualmente vigente in materia (v. art. 37 Reg. Es. O.P.), nel caso in cui la conversazione telefonica in lingua straniera non debba essere ascoltata e registrata, non va utilizzato l'interprete, il cui impiego presuppone, appunto, che la conversazione telefonica vada ascoltata e compresa.

L'interprete dovrà, al contrario, essere utilizzato nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria disponga, ai sensi del comma 8 del citato articolo 37 Reg. Es. O.P., che la conversazione telefonica, che si svolge in lingua straniera, venga ascoltata e registrata a mezzo di idonee apparecchiature e non vi sia in istituto alcun operatore penitenziario in grado di comprendere correttamente detta lingua straniera.

Nel caso di quest'ultima ipotesi, valgono tutte le disposizioni di carattere generale precedentemente impartite dal competente Dipartimento in tema di conversazioni telefoniche in lingua straniera e di utilizzazione di interpreti, e segnatamente le circolari n. 3254 del 26 ottobre 1998 e n. 607677/12 del 18 maggio 1991.

Al di là delle suddette precisazioni, in ordine alle difficoltà in passato rappresentate dalla Direzione della Casa Circondariale di Vicenza per il reperimento, all'occorrenza, di interpreti idonei, in effetti l'Ufficio competente del suddetto Dipartimento, nel solco delle disposizioni già impartite sul piano generale, aveva segnalato la possibilità di ricorrere ai periti iscritti all'albo del locale Tribunale, prospettando altresì a detta Direzione l'opportunità, al fine di agevolare l'accettazione dell'incarico

Fascicolo 84

da parte di detti periti, di concentrare, in successione, più telefonate di diversi detenuti stranieri. E ciò al fine di rendere più allettante e remunerativo l'accesso in istituto degli interpreti in questione.

Va peraltro sottolineato come, nei casi previsti dalla legge e in quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria, non sia possibile in alcun modo derogare dall'obbligo dell'ascolto e della registrazione delle telefonate e, quindi, avvalersi, in caso di detenuti stranieri, di interpreti di sicura affidabilità e garanzia.

Nè, anche sulla scorta delle modifiche apportate all'originaria formulazione dell'articolo 37 Reg. Es. O.P. dal decreto-legge n. 187 del 1993, si segnalano, al di là del caso riscontrato a Vicenza, significative difficoltà o problemi nell'assicurare ai detenuti stranieri, anche extracomunitari, il soddisfacimento, nei casi previsti, del diritto alle conversazioni telefoniche con i loro familiari e conviventi.

Del resto la stessa Direzione della Casa Circondariale di Vicenza – come da comunicazione del 14.8.1997 indirizzata al competente Magistrato di Sorveglianza di Verona – dava, tra l'altro, atto di un infruttuoso tentativo effettuato per reperire interpreti idonei all'incarico presso il Comune di Vicenza e presso le associazioni di volontariato operanti all'interno del carcere, assicurando tuttavia che i detenuti interessati erano stati resi edotti e che era comunque garantita la presenza dell'interprete nel caso in cui la conversazione con la famiglia potesse svolgersi in lingua francese o inglese.

	Il Ministro di grazia e giustizia
	Flick
(16 luglio 1998)	

BUCCIERO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che le infiltrazioni di acqua piovana provocate dalla pioggia intensa hanno allagato parte del sesto piano del palazzo di giustizia di Bari ove hanno sede gli uffici del consiglio dell'ordine degli avvocati;

che per garantire la pubblica e privata incolumità per motivi di sicurezza elettrica i vigili del fuoco hanno vietato l'accesso a tutta l'ala dell'edificio fino al termine dei lavori;

che a causa di tale allagamento, che ha provocato un corto circuito, le infiltrazioni hanno danneggiato le pratiche per la riscossione dei contributi, i documenti amministrativi e un computer;

che tale inconveniente ha paralizzato l'attività dell'ordine degli avvocati di Bari;

che l'allagamento pare sia stato causato dai lavori per la copertura del lastrico solare durante i quali è stato divelto lo strato di impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante il sesto piano del palazzo di giustizia;

Fascicolo 84

che i lavori, appaltati nel luglio scorso, sono iniziati materialmente solo a settembre;

che il presidente dell'ordine degli avvocati di Bari ha presentato un esposto telegramma alla procura della Repubblica, alla corte d'appello e al provveditorato alle opere pubbliche denunciando la difettosa esecuzione dei lavori;

che tale allagamento è solo uno dei tanti episodi che confermano l'inadeguatezza e la vetustà del palazzo di giustizia di Bari,

si chiede di sapere:

chi abbia disposto la consegna dei lavori a tre mesi dall'appalto;

se non fosse stato più opportuno invece consegnare i lavori in un periodo climatico più idoneo;

di chi sia la responsabilità di aver ordinato l'eliminazione dello strato di impermeabilizzazione;

quale provvedimento abbia mai preso la commissione di manutenzione del palazzo;

se i lavori siano di competenza del provveditorato alle opere pubbliche.

(4-03290)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi informativi trasmessi dal Provveditore alle opere pubbliche per la Puglia, si rappresenta quanto segue.

Il Palazzo di Giustizia di Bari, interamente di proprietà demaniale, è oggetto di interventi edilizi attuati dal provveditorato regionale competente sulla base di esplicite esigenze segnalate dall'usuario e finanziate dal Ministero di grazia e giustizia.

In merito agli interventi evocati dall'interrogante, si fa presente come all'attuazione degli stessi il Provveditorato suddetto si sia indotto, in accordo con l'usuario, avendo constatato la presenza di infiltrazioni di acqua meteorica negli uffici del Consiglio dell'ordine degli avvocati, causate dal progressivo degrado della impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione dei lastrici solari.

Veniva, altresì, rilevata la presenza di un diffuso degrado delle componenti edili a livello di copertura del Palazzo di Giustizia.

Approvata e finanziata dal Ministero di grazia e giustizia la perizia di spesa i lavori venivano aggiudicati a seguito di licitazione privata alla ditta Di Martino di Sannicola (Lecce), la relativa consegna avveniva in data 12 luglio 1996 e cioè in un periodo stagionale conveniente, se riferito alla natura dei lavori da eseguire.

L'impresa aggiudicataria, tuttavia, unica responsabile della organizzazione del cantiere, riteneva di dare priorità ad altre lavorazioni, comunque contemplate contrattualmente (quali il rifacimento di alcuni prospetti affacciantisi in atri interni), con la conseguenza di far slittare

Fascicolo 84

in un periodo stagionale meno favorevole l'esecuzione dei lavori di radicale rifacimento del pacchetto di copertura, previsti in progetto.

Si verificava, pertanto, che una abbondante precipitazione abbattutasi sulla città di Bari il 2 dicembre 1996 trovava il giunto strutturale a pavimento ancora in fase di rifacimento: pertanto, non essendo completa la sua impermealizzazione (non già che fosse difettosamente eseguito) esso non era in condizioni di assicurare la perfetta tenuta alle infiltrazioni d'acqua meteorica.

Le infiltrazioni anzidette venivano segnalate al Provveditorato dalla Presidenza dell'Ordine degli Avvocati di Bari con telegramma protocollato in data 3 dicembre 1996.

A seguito di tale segnalazione funzionari del Provveditorato eseguivano accertamenti tecnici in sopralluogo il 4 dicembre 1996, rilevando la piena funzionalità di tutti gli impianti elettrici e telefonici che i Vigili del fuoco avevano disattivato, a scopo precauzionale, sino all'esecuzione dei «lavori di isolamento del lastrico solare» (non già sino al completamento dell'intero intervento, come affermato nell'interrogazione).

Veniva, quindi, verificata ed accertata l'agibilità di tutti i locali con eccezione di un solo ambiente per il quale si disponeva l'uso dopo il giorno 12 dicembre 1996, unicamente al fine di consentire, con la costante apertura della finestra, l'asciugatura delle zone di intonaco interessate dall'infiltrazione d'acqua.

Infine, il settore operativo per la provincia di Bari, con nota indirizzata alla ditta appaltatrice ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, disponeva che l'impresa provvedesse a propria cura, appena possibile, ai ripristini murali necessari e che prestasse maggiore attenzione allo smaltimento provvisorio delle acque meteoriche.

	Il Ministro di grazia e giustizia
	Flick
(16 luglio 1998)	

CADDEO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che anche in Sardegna è stata programmata la chiusura delle case mandamentali;

che il personale di custodia dovrà essere collocato in mobilità dal momento della chiusura e successivamente verrebbe lasciato a disposizione dei comuni sede del carcere mandamentale per essere eventualmente inserito nelle loro piante organiche;

che case mandamentali come quella di Ales, in provincia di Oristano, sono ubicate in piccoli comuni che a causa delle insufficienti disponibilità finanziarie non sono in grado di assumere i custodi;

che contemporaneamente le carceri dell'Isola soffrono di gravi carenze negli organici che potrebbero essere ricoperti con l'assorbimento di questi custodi,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

si chiede di conoscere se non si ritenga di favorire il passaggio dei custodi delle carceri mandamentali di prossima soppressione nei ruoli dell'amministrazione carceraria.

(4-09446)

(30 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si rappresenta che la legge n. 469 del 1978 sull'ordinamento delle case mandamentali non prevede, in caso di soppressione dell'istituto, che i custodi transitino nei ruoli della Polizia penitenziaria, perchè gli stessi vengono assunti con diversa procedura concorsuale e diversi requisiti.

Peraltro l'articolo 2 della citata legge dispone che i custodi, sotto l'aspetto organico ed economico, dipendono dall'Amministrazione comunale, mentre sotto quello funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Si rileva, comunque, che non vi è stata alcuna disposizione generale di chiusura delle case mandamentali.

	Il Ministro di grazia e giustizia
	FLICK
(16 luglio 1998)	
, ,	

CARUSO Antonino, PEDRIZZI, MONTELEONE. – Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane. – Premesso:

che l'ospedale San Raffaele di Milano non può non essere ritenuto una rilevante risorsa sanitaria, sia per la città di Milano sia per *l'hinterland* di suo naturale riferimento (gli edifici ospedalieri sono in parte situati nel territorio di Milano in parte nel territorio del comune di Segrate);

che quanto sopra vale a prescindere dalle vocazioni di carattere scientifico che l'ospedale del pari considera obiettivo precipuo nell'ambito della propria missione;

che pochi dati, relativi all'anno 1996 e forniti dall'ospedale stesso a seguito di richiesta dell'interrogante senatore Caruso finalizzata alla migliore illustrazione della questione posta all'attenzione dei Ministri in indirizzo, sono sufficienti per esemplificare quanto sopra riferito:

- a) dipendenti: 3.480 unità;
- b) medici: 900 unità:
- c) posti-letto: 1340;
- d) accessi giornalieri: 14.000;
- e) prelievi annui per esami di laboratorio: 5.000.000;
- f) movimenti giornalieri auto: 3.830 (dato tendenziale 1997: 6.000);

Fascicolo 84

che l'ospedale da circa sei anni ha avviato la costruzione di un edificio parzialmente interrato (due piani sotterranei più un piano terra), rimasto incompiuto giacchè sottoposto a sequestro penale sin dall'anno 1993:

che l'edificio di cui si discute è stato progettato per essere destinato ad ospitare i servizi di accettazione dell'intero complesso ospedaliero e a nessuno può sfuggire, in ragione del suo posizionamento e della sua conformazione, la cospicua funzione che lo stesso potrebbe oggettivamente svolgere in termini di razionalizzazione degli accessi dell'utenza (in particolare quella recante *handicap* fisici anche a carattere non permanente) e, soprattutto, di normalizzazione dell'intenso flusso di veicoli:

che la viabilità interna del complesso è infatti, da sempre, fortemente carente e determina nelle ore di punta significativi ingorghi che si estendono anche al tratto di strada interessato da veicoli non diretti all'ospedale (la scelta del comune di allocare in edifici situati di fronte all'ospedale un centro di selezione di rifiuti urbani ovviamente non aiuta, per effetto dell'affluenza dei relativi autocarri di trasporto e conseguenti manovre);

che i riferiti, giornalieri ingorghi non solo determinano inconvenienti per i cittadini oltre che aumento d'inquinamento ma sono anche pericolosa ragione di ritardo per i mezzi di soccorso;

che il sequestro penale dell'edificio in corso di realizzazione fu adottato in relazione ad un'ipotesi di abuso edilizio e successivamente fu revocato dal tribunale del riesame;

che in relazione alle vicende è stata poi pronunciata sentenza del pretore di Milano, successivamente confermata (con diminuzione delle pene irrogate) dalla corte d'appello, e risulta ora pendente procedimento avanti la Corte di cassazione;

che l'abuso edilizio in discussione, per come accertato dai magistrati penali e determinativo delle condanne, sembrerebbe riguardare esclusivamente il piano terreno dell'edificio (e non già i due piani sotterranei);

che non è ovviamente intendimento degli interroganti entrare nel merito delle pronunce rese dai giudici, di cui non può essere assunto in dubbio il corretto approfondimento delle questioni dedotte al relativo esame;

che nemmeno è da ritenersi producente un'indagine volta ad accertare se la determinazione dei fatti illeciti si sia prodotta per inveterata quanto inescusabile propensione dei responsabili dell'ospedale verso edificazioni abusive (come ricorrenti notizie di cronaca hanno nel tempo riportato), ovvero per altrettanto ben nota e ancor più inescusabile incapacità dei servizi del comune di Milano, a vario titolo preposti alle edificazioni private, nel dare risposta in tempi ragionevoli alle istanze presentate dai cittadini (imprenditori, semplici privati e gestori di ospedali, come nel caso);

Fascicolo 84

che fatto certo è che da un tempo ormai non più sopportabile «il conto» di quanto sopra è sostanzialmente pagato dai 14.000 utenti che giornalmente si avvalgono delle strutture dell'ospedale e che devono obbligatoriamente sottoporsi a percorsi pedonali inutili, irrazionali e – a volte – in concreto particolarmente gravosi per ragioni di età e/o di infermità;

che soluzione giudiziaria possibile potrebbe paradossalmente essere quella dell'effettivo abbattimento dell'opera abusiva, come ordinata dai giudici (sicchè resterebbero i piani interrati e non già quello d'accesso posto al pianterreno), e quindi quella della successiva riedificazione del tutto: il fenomeno d'abusivismo non sembrerebbe infatti risiedere in ragioni di carattere intrinseco all'opera stessa, ma sarebbe il frutto della realizzazione in assenza di una concessione concedibile, non tempestivamente concessa;

che, al di là della facile osservazione, se di quanto sopra effettivamente si trattasse, secondo cui per difendere un principio di legalità si offenderebbe qualsiasi principio di ragionevolezza e di buon senso, resta altresì il fatto che si assisterebbe, in ragione dei tempi necessari per completare finalmente la vicenda, ad un ennesimo atto di totale insensibilità nei confronti non solo degli utenti dell'ospedale ma anche per le ragioni sopra spiegate – di tutti i cittadini che, vivendo nelle zone ad esso limitrofe, si trovano ad utilizzare le relative viabilità;

che l'interesse pubblico che connota la natura dell'edificio contestato non può essere peraltro posto in discussione, non potendosi annettere allo stesso un valore economico di carattere privatistico, stante la sua finalizzazione specifica e considerata – in ogni caso – l'assenza di lucro cui è indirizzata l'attività dell'ente che ne è proprietario,

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di sua competenza:

quale sia l'esatto stato dell'*iter* giudiziario pertinente la vicenda, quale sia il tempo presumibilmente necessario perchè lo stesso possa ritenersi concluso e se vi siano possibilità per un eventuale (occorrendo) più celere sviluppo del medesimo, fatta premessa la difesa dell'interesse pubblico che si intende tutelare con la maggior rapidità di soluzione del caso:

se effettivamente risulti che sia stata ordinata la demolizione delle opere poste al pianoterra dell'ospedale e destinate ad ospitare la nuova accettazione dello stesso e non già di quelle – nella medesima porzione d'edificio – collocate nei piani interrati;

se effettivamente risulti che, una volta eseguite le dette demolizioni, nulla osti a che all'ospedale sia data concessione per la riedificazione, tale e quale, delle stesse;

se esistano provvedimenti assumibili dai Ministri interrogati, per quanto nelle proprie competenze, ovvero da altre pubbliche autorità ed amministrazioni, che consentano, ferma restando la penale repressione dei fatti in definitiva ritenuti come reati, di evitare che un provvedimen-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

to di giustizia si trasformi in un insulto all'intelligenza dei cittadini e in un (ennesimo) *vulnus* delle aspettative degli stessi in una materia tanto delicata quanto quella concernente la tutela della salute.

(4-06381)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Il procedimento penale cui si riferiscono gli interroganti, avente ad oggetto varie contravvenzioni edilizie (per lo più *ex* art. 20 lett. B della legge n. 47 del 1985) concernenti l'esecuzione di lavori all'interno dell'area dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano, risulta essere stato definito con sentenza emessa in data 7 ottobre 1997 dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale sono stati rigettati i ricorsi proposti dagli imputati Verzè, Mazzalveri e Speirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 20 novembre 1996.

Detta Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Pretore di Milano in data 24 novembre 1995, aveva ridotto la pena inflitta al Verzè (di mesi 5 di arresto e 70 milioni di ammenda) a mesi 5 di arresto e 45 milioni di ammenda, confermando, nel resto, le condanne inflitte agli altri imputati.

Corrisponde a verità che il giudice di primo grado, avendo accertato che le opere relative al primo piano fuori terra con annesso soppalco dell'edificio «Nuova Accettazione» dell'ospedale «S. Raffaele» non erano state ultimate entro il 31 dicembre 1993, ne aveva ordinato la demolizione.

Analogo ordine di demolizione era stato, peraltro, notificato in data 18 aprile 1994 dal Comune di Milano nell'ambito della procedura sanzionatoria per la repressione dell'abuso edilizio *ex lege* n. 47 del 1985.

A quest'ultimo riguardo, il Comune di Milano ha comunicato di aver ritenuto ammissibile la domanda di condono relativa all'edificio di due piani interrati ed uno fuori terra adibito a «Nuova Accettazione», limitatamente alle opere eseguite al piano primo e secondo interrato, riservandosi di emettere provvedimento di diniego per il piano terra con annesso soppalco, successivamente alla ricezione della sentenza della Corte di Cassazione.

Per quanto attiene, infine, alla possibile riedificazione successiva a dette demolizioni, il Comune di Milano ha comunicato che la Parte interessata ha presentato sia richiesta di autorizzazione edilizia per la demolizione delle opere relative al piano terra con annesso soppalco dell'edificio «Nuova Accettazione» sia richiesta di concessione edilizia volta alla riedificazione delle stesse.

Non sono pervenute informazioni sull'esito della pratica de qua.

Il	Ministro	di	grazia	e	giustizia
					FLICK

(16 luglio 1998)

Fascicolo 84

CARUSO Luigi. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Premesso:

che in questi ultimi tempi a Salerno la stampa locale ha ripreso una dura polemica circa il ritrovamento del sommergibile «Velella» della Marina italiana affondato il 7 novembre 1943, con il comandante Mario Patanè e i suoi 44 uomini di equipaggio, nel Golfo di Salerno, a Punta Licosa, ad una profondità di poche centinaia di metri;

che le coordinate della posizione del sommergibile sarebbero Lat 40°15N, Long 14°30E,

l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza delle notizie sopra riferite, quali provvedimenti si intenda adottare e se non si ritenga un atto di giustizia e di riconoscimento del valore dei caduti procedere al recupero del relitto.

(4-09402)

(29 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall'onorevole senatore interrogante, si fa presente che quanto riportato dalla stampa circa il ritrovamento del sommergibile «Velella» era noto all'Amministrazione della Difesa, in quanto esiste un censimento delle unità navali affondate nel corso dell'ultima guerra mondiale pubblicato nel 1972 dall'Ufficio storico della Marina dal titolo «Dati Statistici».

Peraltro, si intuisce facilmente come l'eventuale recupero di una qualsiasi di quelle unità aprirebbe una casistica di difficile gestione in tema di relitti egualmente recuperabili dal fondo del mare, affondati per eventi sia della 1ª che della 2ª guerra mondiale.

Al riguardo si deve rappresentare che la consolidata posizione della Marina, in linea con le tradizioni di tutte le Marine del mondo, è quella di riconoscere il mare come il più degno e inviolabile dei sacrari per coloro che hanno donato la vita alla Patria, trovando sepoltura nelle sue acque profonde, ed un eventuale recupero dei relitti è stato sempre considerato un immotivato turbamento del loro riposo.

A conferma di tale comune sentire, si ricorda che in data 16 aprile 1997 sono stati sigillati, con un intervento della Marina, gli accessi allo scafo del sommergibile «Veniero» – affondato nelle acque prospicienti Capo Passero e per il quale era stato analogamente richiesto il recupero – proprio per evitare che potesse essere violato quello che dalla Marina e dagli stessi familiari è considerato il sacrario dei componenti l'equipaggio del battello.

Il Ministro della difesa

Andreatta

Fascicolo 84

CIMMINO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso:

che l'editore Giuffré di Milano ha ritirato dal commercio, da circa un anno, il II volume del dizionario giuridico di Francesco de Franchis perchè alcuni brani della suddetta opera sarebbero risultati diffamatori nei riguardi di un professore dell'Università «La Sapienza» di Roma:

che l'autore del libro ha denunziato con un esposto alle massime autorità dello Stato l'arbitrario ritiro del testo;

che il garante per l'editoria ha manifestato all'editore in questione le proprie riserve circa l'insolito «autosequestro» del volume;

che è stata intentata un'azione per diffamazione contro l'autore dell'opera, ma non anche, come si usa in questi casi, contro l'editore;

che il compito di stabilire se un testo sia diffamatorio o meno è demandato all'autorità giudiziaria, alla quale spetta eventualmente l'inibizione della circolazione con le garanzie stabilite dalla Costituzione;

che non c'è stata alcuna pronuncia in tal senso;

che l'iniziativa di cui sopra risulta essere gravemente lesiva della libertà di opinione,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia possibile accertare la veridicità dei fatti;

se non sia il caso di ribadire presso l'industria editoriale la validità del principio secondo il quale è competenza della magistratura prendere qualsivoglia decisione circa l'inibizione della circolare dei libri.

(4-09307)

(22 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha comunicato che presso il suo Ufficio non risulta alcuna iscrizione al nome di Francesco de Franchis. Lo stesso Procuratore ha aggiunto di aver chiesto informazioni telefoniche anche alla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese (nel cui circondario opererebbe una tipografia per l'Editore Giuffrè), ricevendo risposta negativa quanto alla presenza del nome di Francesco de Franchis nel registro generale delle persone sottoposte a indagine.

A sua volta il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Milano ha riferito che presso quell'ufficio non sono pendenti procedimenti relativi ai fatti citati nell'interrogazione.

Si deve, conseguentemente, escludere che dell'asserita diffamazione siano state investite le autorità giudiziarie milanesi; nè, in assenza di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

più precisi elementi forniti dall'interrogante, è possibile accertare presso quali autorità sia stato presentato il menzionato esposto.

	Il Ministro di grazia e giustizia
	Flick
(16 luglio 1998)	

COLLINO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che, in data 10 aprile 1998, il provveditorato agli studi di Udine ha trasmesso, per lettera, ai sindaci dei comuni di Carlino, Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano il piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1998-1999, chiedendo di esprimere un motivato parere in merito alle specifiche proposte entro il 18 aprile;

che il piano prevede la soppressione di 4 plessi di scuola elementare, la soppressione di 5 sezioni staccate di scuola media e la soppressione di 2 sezioni staccate di scuola secondaria di secondo grado;

che il provveditore agli studi di Udine, interpellato dai sindaci delle amministrazioni locali interessate, si limita ad attuare l'articolo 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

che l'articolo 1, comma 70, della legge n. 662, recita testualmente: «i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali...», quindi, da ciò si evince che le amministrazioni locali dovevano essere chiamate ad intervenire fattivamente nei processi decisionali che determinano l'assetto sul proprio territorio; invece, con la definizione di una proposta da parte del provveditore, a ridosso della scadenza utile per un «motivato» parere, viene a crearsi un disagio crescente nelle istituzioni scolastiche, negli enti locali e anche nella popolazione:

che il piano presenta incomprensibili incongruenze come, ad esempio, la soppressione di 3 scuole medie nel raggio di 10 chilometri; i plessi da sopprimere sono inoltre ubicati prevalentemente in zona di pianura andando ad incidere pesantemente su di una realtà socio-cultura-le molto particolare, di cui, ovviamente, il provveditore non è a conoscenza, sempre che ritenga utile esserlo;

che la conferenza provinciale preposta, a partire dal prossimo anno, alla riorganizzazione della rete scolastica si dovrà riunire entro il 31 ottobre 1998; è incoerente pensare alle proposte da avanzare in quella sede se le aggregazioni, le fusioni e le soppressioni sono state già effettuate,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga più logico congelare l'attuale assetto scolastico e dare il tempo agli enti locali interessati di elaborare i progetti di accorpamento a livello più ampio;

Fascicolo 84

se sia opportuno procedere, d'imperio, alla soppressione di alcune scuole laddove non ci sia il consenso delle amministrazioni locali;

se non si ritenga opportuno verificare il comportamento del provveditore agli studi della provincia di Udine che con questo *iter*, a dir poco «affrettato», ha costretto i consigli comunali di Carlino, Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano a respingere all'unanimità il piano;

se sia giusto, anche di fronte all'opinione pubblica, che una iniziativa volta alla riorganizzazione graduale della rete scolastica appaia come non un casuale ritardo ma come deliberate scelte e forzature non certo presenti nella stesura della legge, anzi, in palese contrasto con la stessa.

(4-10614)

(22 aprile 1998)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998-99, infatti, il provveditore agli studi di Udine, nella stesura definitiva del piano medesimo, non ha disposto alcun provvedimento di soppressione nei confronti delle scuole medie dei comuni di Marano, Carlino e Muzzana.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(30)	giugno	1998)		

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero. – Premesso:

che con telegrammi ministeriali 6700.7/24490/5574 del 9 ottobre 1995 si raccomandava l'esclusione dal consumo umano di fegato e reni di cavalli provenienti dalla Polonia e dalla Lituania;

che con successivo telegramma 600.7/24490/AG/4859 del luglio 1996 si raccomandava l'esclusione dal consumo umano di fegato e reni di equini di ogni età e provenienza, fatta eccezione per fegati e reni di animali di età inferiore a due anni di provenienza nazionale;

che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1994, al comma 3, lettera *d*), prevede l'esclusione dal consumo umano di fegato e reni di animali superiori a due anni di età allevati in regioni in cui è stata constatata la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente:

che la maggior parte dei cavalli macellati in Puglia, ed in particolare nella provincia di Lecce, provengono da fuori Italia e che la di-

Fascicolo 84

struzione del fegato rappresenta un notevole danno, visti i costi che i commercianti devono sopportare;

che dagli esami effettuati dalle autorità competenti sembrerebbe che i predetti organi non siano risultati malati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere le disposizioni impartite con i predetti telegrammi, soprattutto alla luce dei risultati emersi dal piano residui relativo all'anno 1996-1997.

(4-05963)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 9, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, che costituisce attuazione di direttive CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche, dispone l'esclusione dal consumo umano del fegato e dei reni di animali di età superiore ai due anni, allevati in regioni in cui è stata costatata la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente.

È noto, infatti, che detti organi possono provenire da animali normalmente macellati in età avanzata e, di conseguenza, possono aver accumulato notevoli quantità di metalli pesanti.

In particolare, gli equini risentono della presenza del cadmio, talvolta riscontrabile anche in elevatissime concentrazioni nel fegato e nei reni di tali animali.

Il cadmio è largamente distribuito nella crosta terrestre e l'aumento della sua concentrazione è legato all'inquinamento antropico dovuto all'industrializzazione.

Gli effetti tossici del cadmio sono molteplici, e fra essi i più rilevanti risultano la nefrotossicità, l'osteotossicità, la tossicità cardiovascolare, gli effetti sulla riproduzione e sullo sviluppo, la genotossicità.

La tossicità del cadmio è prevalentemente di tipo cronico.

Le numerose indagini condotte sugli alimenti destinati all'uomo hanno dimostrato come il livello di contaminazione dipenda fortemente, oltre che dall'inquinamento ambientale, anche dalla specie animale e dal tessuto esaminato.

Il problema della contaminazione da cadmio nei visceri equini è stato affrontato dall'Unione europea, che ha inserito questo elemento fra i contaminanti ambientali contemplati dai Piani per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni, stabilendo, nella fattispecie, un limite di positività pari a 1 ppm.

In Italia, i risultati dei Piani per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni (disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, che ha recepito, tra le altre, anche la direttiva n. 86/469/CEE, che ha delineato tali Piani), negli anni 1992, 1993 e 1994 hanno evidenziato che il numero di campioni positivi a causa del cadmio negli equi-

Fascicolo 84

ni è pari a circa il 29 per cento nei puledri e a circa il 22 per cento negli equini adulti.

È necessario sottolineare, altresì, che uno studio condotto dall'Istituto superiore di sanità nel 1995 ha evidenziato come il contenuto medio di cadmio nel fegato e nel rene di puledro sia, rispettivamente, pari a 1,44 ppm e 10,70 ppm, in entrambi i casi superiore ai valori considerati a livello europeo quali limiti di positività.

Negli equini adulti le concentrazioni sono risultate più elevate: 1,98 ppm nel fegato e ben 20,7 ppm nel rene.

Da un'indagine statistica realizzata, tramite la diffusione di questionari, dal Ministero della sanità, al fine di verificare l'entità dei consumi alimentari di carne e fegato equini, è risultato che in talune zone del nostro paese, quali Barletta e Parma, il consumo di carne equina sia superiore, in media, ai 15 chilogrammi annui, ai quali debbono venire aggiunti 1,2 chilogrammi di fegato equino, laddove il consumo medio annuo di carne equina è pari a 0,7 chilogrammi per abitante (dati Istat).

Alla luce di quanto emerso sia a livello nazionale che internazionale, questo Ministero, al fine di assicurare ai consumatori alimenti sani e di elevata qualità, ha ritenuto necessario proibire il consumo umano di fegato e reni equini provenienti da Paesi Terzi, provvedendo, altresì, ad investire dell'intera problematica in data 23 aprile 1996 il Consiglio superiore di sanità.

Quest'ultimo ha espresso il parere che fosse opportuno mantenere il divieto di consumo di fegato e reni equini provenienti dall'estero e che, anzi, tale divieto avrebbe dovuto venir esteso al fegato ed ai reni degli equini nazionali.

Nella stessa occasione, inoltre, sono stati sottoposti al Consiglio superiore di sanità i criteri per la preparazione del Piano per il monitoraggio, nel corso del 1997, dell'entità di contaminazione da cadmio negli equini allevati in Italia.

Le finalità del Piano sono le seguenti:

verificare se esiste una differenza significativa fra concentrazioni di cadmio in fegato e muscolo di equini allevati in Italia di età inferiore ai due anni e la medesima concentrazione in equini allevati in Italia di origine nazionale od estera di età superiore ai due anni;

verificare la validità del provvedimento ministeriale di esclusione dal consumo umano dei fegati di equini di provenienza nazionale di età superiore ai due anni;

verificare se per gli equini di età inferiore ai due anni esiste una differenza significativa tra le concentrazioni di cadmio in fegato di animali nati ed allevati in Italia rispetto ai nati all'estero ed allevati in Italia.

La valutazione dei risultati emersi dal monitoraggio effettuato su scala nazionale potrà consentire di adottare i più adeguati provvedimenti per garantire la salute dei consumatori, ovvero di attenuare le disposi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

zioni già impartite, in ragione della effettiva incidenza della pericolosità dei fattori tossico-nocivi riscontrata negli allevamenti equini controllati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

VISERTA COSTANTINI

(19 giugno 1998)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Premesso:

che sin dalla costituzione del Regno d'Italia, lo Stato ha segnato la sua presenza in Lecce e provincia, fra l'altro con i presidi militari e i terminali della ferrovia;

che Lecce è sede di distretto militare, di consiglio di leva e di gruppo selettori non a caso, ma anche per il contributo e il tributo che in termini rispettivamente di uomini e di vita umana la popolazione salentina (province di Lecce, Brindisi e Taranto) ha sempre dato alla patria:

che una linea di pensiero per presunto ricupero di spesa vorrebbe scelleratamente sopprimere il distretto militare di Lecce, il consiglio di leva ed il gruppo selettori;

che la vera economia di spesa la si può conseguire con una diversa e migliore organizzazione dei servizi e non anche con l'allontanamento dello Stato dai cittadini; perchè questo sarebbe il significato vero di ciò che la predetta pretesa soppressione determinerebbe,

l'interrogante chiede di sapere se non si ravvisi l'opportunità di un comunicato ufficiale delle competenti autorità che chiarisca che nessuno scellerato (come direbbe la gente) provvedimento si sta adottando per sopprimere gli indispensabili uffici: consiglio di leva, gruppo selettori e distretto militare che da Lecce offrono un servizio alle genti dell'intero Salento.

(4-08757)

(3 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione a quanto prospettato dall'onorevole interrogante si fa presente che non è previsto alcun provvedimento di soppressione degli organismi distrettuali della città di Lecce.

Il Ministro della difesa

Andreatta

(11 luglio 1998)

Fascicolo 84

DE LUCA Athos. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Premesso:

che nel 1992 è stata firmata una prima convenzione tra il Ministro per i beni culturali e la Banca di Roma, per un finanziamento di 40 miliardi, per il restauro conservativo del più prestigioso monumento di Roma, il Colosseo, i cui lavori dovevano durare quattro anni e concludersi nel 1996;

che le 1995 il Ministero ha dato incarico alle università di Roma di svolgere delle ricerche per le quali sono stati stanziati 4 miliardi, ma i lavori di restauro non sono ancora iniziati malgrado la realizzazione di una grande impalcatura che è stata usata solo per studiare il monumento:

che con una seconda convenzione la soprintendenza ai beni archeologici di Roma, per conto del Ministro per i beni culturali, con i suoi uffici ha assunto direttamente la titolarietà degli appalti, assumendosi un onere forse al di sopra delle proprie possibilità e sottoponendo alle procedure statali l'esito degli appalti, con un conseguente ritardo nell'inizio dei lavori;

considerato:

che la Banca di Roma, con la sua struttura agile e manageriale, con procedure più snelle e agevoli, avrebbe assicurato un esito più rapido di tutte le operazioni;

che la soprintendenza archeologica di Roma avrebbe potuto vigilare, controllare e seguire la corretta esecuzione dei lavori;

che oggi ci troviamo ancora con i cantieri fermi a distanza di sei anni dalla prima convenzione e che in occasione del Giubileo saranno smantellate tutte le impalcature e poi rimontate dopo un anno per riprendere i lavori di restauro,

si chiede di sapere quali siano state le ragioni che hanno indotto il Ministero per i beni culturali ad operare queste scelte con la stipula di una nuova convenzione che ha comportato lunghi ritardi nel completamento dei restauri e quali iniziative si intenda assumere per sbloccare ed accelerare la conclusione dei lavori.

(4-10322)

(26 marzo 1998)

RISPOSTA. – Con convenzione 24 giugno 1992, la Banca di Roma ha convenuto con il Ministero l'elargizione liberale di 40 miliardi per il restauro del Colosseo nell'arco di un quadriennio. Tale convenzione attribuisce alla Soprintendenza archeologica di Roma la progettazione, la vigilanza sullo svolgimento dei lavori, il collaudo, alla Banca la stipula dei contratti e i pagamenti.

Con successiva convenzione 22 luglio 1994, la Banca ha convenuto con il Ministero il versamento dell'elargizione al bilancio dello Stato, Capo XXIX, capitolo 3679, «somme versate da enti e privati per scopo determinato», a modifica di quanto precedentemente convenuto.

Fascicolo 84

La Banca ha versato la prima rata di 10 miliardi, accreditata a fine 1994 a favore della Soprintendenza, sul capitolo 8005; nel 1995 ha versato la seconda rata di 6 miliardi.

Il Ministero ha istituito la Commissione scientifica consultiva con decreti 9 luglio 1992, 28 luglio 1992, 29 settembre 1992. Il risultato della Commissione scientifica consultiva è raccolto nel volume: *Il Colosseo. Restauro e Valorizzazione. Piano Generale 1992.* Detto piano è stato approvato dal Ministero in data 6 giugno 1993 ed ha poi ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, I Sezione, n. 457/96. In particolare, il Consiglio Superiore ha riconosciuto al Piano generale 1992 il valore di «progetto preliminare» ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni.

Il Ministero, con convenzione 1° agosto 1995, ha affidato congiuntamente all'Università di Roma La Sapienza, all'Università di Tor Vergata, all'Università di Roma Tre «la realizzazione di un programma di studi, ricerche e consulenze volte a conoscere lo stato di sicurezza dell'Anfiteatro Flavio in rapporto alla sua forma, alla storia, alla statica, al rischio sismico, alla stabilità del sottosuolo, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti necessari alla progettazione esecutiva e con l'obiettivo di condurre sollecitamente i lavori occorrenti alla migliore presentazione e fruizione del monumento entro e non oltre l'anno 1999».

L'importo della convenzione è di 4 miliardi, pari al 10 per cento dell'elargizione della Banca di Roma. Il contratto tipo da stipulare con i dipartimenti universitari per attuare la convenzione è stato sottoposto al Consiglio di Stato ed ha ottenuto il parere favorevole della II Sezione, n. 990/97. Attualmente sono in corso i procedimenti da stipulare sulla base di detto contratto tipo.

La Soprintendenza ha redatto il progetto definitivo per il restauro conservativo del quadrante Nord Ovest in data 23 maggio 1997.

Tale progetto contiene gli obiettivi e gli interventi per la somma già versata di 16 miliardi; esso riguarda esclusivamente lavori di restauro conservativo di superfici e muri antichi e interventi per l'agibilità e la sicurezza del pubblico. Il progetto definitivo è stato parimenti comunicato alla Banca di Roma in data 1º settembre 1997.

Sono stati eseguiti i seguenti lavori:

Perizia 23/95	«Lavori di scavo archeologico sotto il calpestio di tre cunei, corrispondenti		
	ai fornici XLIIII-XLVI»	L.	500.000.000
Perizia 25/95	«Scavo archeologico nel passaggio di Commodo e restauro della volta»	L.	800.000.000
Perizia 27/95	«Fornitura e costruzione di un ponteggio in corrispondenza dei fornic	i	
	LI-LIIII»	L.	998.530.523

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Sono stati intrapresi i seguenti lavori:

manutenzione quotidiana per il pubblico e straordinaria;

controllo delle sommità e rimozione di frammenti di restauro pericolanti nelle aree già aperte al pubblico;

adeguamento degli impianti elettrici;

pavimentazione della terrazza al II ordine, prospiciente il tempio di Venere e Roma;

restauro della facciata interna dell'attico, parte già ponteggiata; indagine autoptica per il ripristino del piano dell'arena.

Inoltre, sono stati recentemente aggiudicati i seguenti lavori:

restauro conservativo delle murature della cavea;

restauro del prospetto in travertino, inizio della parte già ponteggiata.

Si riassumono le notizie in cifre:

erogazione	L.	40.000.000.000
fondi accreditati	L.	16.000.000.000
convenzione con le Università di Roma	L.	4.000.000.000
lavori archeologici e di restauro conservativo periziati	L.	10.326.430.275
lavori già eseguiti	L.	2.298.530.523
lavori in corso	L.	2.266.488.594

I lavori in corso sono a carattere sperimentale: hanno lo scopo di fissare le voci del capitolato speciale e costituire campioni di restauri già eseguiti come modelli per il restauro dell'intero monumento.

Il procedimento in corso tende ad acquisire certezza tecnica, dei prezzi, dei risultati. Le gare di aggiudicazione sono state svolte nella piena applicazione dell'articolo 24 della legge-quadro in materia di lavori pubblici e sono state effettuate alla presenza del pubblico. La redazione del capitolato speciale e l'esecuzione di restauri-campione consentiranno di arrivare all'appalto, anche unico e di dimensione europea, nel rispetto della delicatezza dell'intervento e del monumento.

In conclusione gli obiettivi della Soprintendenza archeologica di Roma, per il restauro del Colosseo, finanziato dalla Banca di Roma, sono di seguito riassunti, in concordanza con il Piano generale 1992:

- 1) restauro conservativo;
- 2) agibilità e riapertura al pubblico delle aree chiuse;
- 3) copertura dell'arena;
- 4) miglioramenti statici contro il rischio sismico e il rischio idrogeologico;
- 5) presentazione e allestimento dei reperti epigrafici, architettonici, scultorei, negli spazi interni.

I primi tre obiettivi saranno in parte raggiunti per l'anno 2000. La copertura dell'arena corrisponde all'esigenza di protezione della parte più delicata del monumento, cioè la struttura fissa della macchina teatra-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

le; il ripristino del piano consentirà anche un ampio spazio destinato alla agibilità del pubblico e al godimento dell'anfiteatro.

Durante l'anno 2000 proseguiranno gli studi, le osservazioni scientifiche, i lavori di riordino e allestimento del patrimonio di beni mobili; non vi saranno ingombri di cantiere, nè movimenti di automezzi pesanti.

Il restauro sarà completato entro il 2002.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Veltroni

(15 luglio 1998)

DE LUCA Michele. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il sindacato autonomo della polizia penitenziaria (SAPPE), stando ad informazioni di stampa (si veda «Gazzetta di Parma» dell'8 ottobre 1996), ha manifestato allarmata preoccupazione per il trasferimento agli agenti di polizia penitenziaria, appunto, del servizio di traduzione dei detenuti;

che detto sindacato (stando alla medesima fonte di informazione) denuncia, da un lato, l'insufficienza numerica e l'inadeguata esperienza e formazione del personale destinato a quel servizio e, dall'altro, l'obsolescenza del parco macchine a loro disposizione;

che l'insufficienza numerica del personale (circa 350 in Emilia-Romagna, una sessantina a Parma) ne impone la sottoposizione a turni massacranti;

che, peraltro, corsi di una o due settimane non sarebbero sufficienti a formare il personale (che, nelle sedi del Nord Italia, è in gran parte di giovane età e, perciò, con scarsa esperienza) per il tipo di servizio del quale si tratta;

che il problema ora prospettato risulta, peraltro, aggravato, quantomeno nelle sedi del Nord Italia, dal numero affatto inadeguato di sovrintendenti ed ispettori;

che, previo accertamento dei termini e della misura del problema prospettato, va avviata – se del caso – una rapida ed adeguata soluzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i termini e la dimensione del problema prospettato in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere per dare rapida e adeguata soluzione a quel problema.

(4-02256)

(9 ottobre 1996)

Fascicolo 84

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi notiziali forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

Il Corpo di Polizia penitenziaria, negli istituti della regione Emilia-Romagna, ha assunto il servizio traduzione detenuti dal 9 settembre 1996.

Il competente ufficio del predetto Dipartimento ha provveduto ad inviare nella Regione le unità necessarie all'espletamento dei nuovi compiti in base alle richieste formulate dal Provveditorato Regionale.

Proprio in considerazione della delicatezza del nuovo compito attribuito al Corpo, ancora prima dell'assunzione dello stesso da parte dell'Amministrazione, sono stati organizzati per il personale appositi corsi di addestramento presso strutture dell'Arma dei Carabinieri, con previsione di un periodo di affiancamento ai Carabinieri da parte di alcuni operatori di Polizia penitenziaria.

Successivamente, l'Ufficio Centrale della Formazione, di concerto con il «Nucleo centrale di coordinamento del servizio delle traduzioni» (che ha realizzato in sede centrale il progetto organizzativo), ha attivato in più fasi, da marzo a novembre 1996, alcuni incontri di informazione per l'attuazione concreta del servizio.

Con tali iniziative si è cercato di fornire una conoscenza completa del citato modello organizzativo, privilegiando gli aspetti operativi del mandato, illustrandone funzioni e compiti di coordinamento, diversificate per livelli.

È stata fornita ai corsisti anche un'illustrazione dei mezzi e degli strumenti a disposizione per lo svolgimento del compito istituzionale affidato al Corpo di Polizia penitenziaria, non tralasciando, peraltro, la trattazione di quei contenuti riferiti alla normativa sulla circolazione stradale e sulla deontologia professionale.

Agli incontri ha partecipato tutto il personale con livelli di competenza territoriale distinti (livello regionale – livello locale) e con diverse funzioni (responsabili delle aree di traduzioni e piantonamenti e loro sostituti, responsabili dei nuclei a livello locale e loro sostituti nonchè il personale incaricato di svolgere compiti di «capo scorta», «scorta» e «autista»).

In sede periferica, poi, presso i Provveditorati Regionali, sono state attivate analoghe iniziative mirate all'approfondimento dei contenuti tecnico-operativi già illustrati durante gli incontri tenuti in sede centrale.

Parallelamente sono state organizzate giornate di studio per i funzionari direttivi.

Viene opportunamente evidenziato dal competente Dipartimento che dal 9 settembre 1996 ad oggi, nell'espletamento delle numerose traduzioni nella regione Emilia-Romagna, non è stato registrato alcun inconveniente in ordine a problematiche relative al trasporto dei detenuti, a dimostrazione di una professionalità adeguata al servizio.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto per i detenuti, il parco auto a disposizione nella regione è di 66 mezzi: infatti ai 40 automezzi ceduti dall'Arma dei Carabinieri, già logorati da un elevato chilometraggio, se ne sono aggiunti 26.

Infine, si evidenzia che dal 1º aprile 1996 il predetto Dipartimento effettua un monitoraggio continuo del servizio in tutte le regioni, proprio al fine di verificare carenze o inconvenienti e di intervenire, se sarà necessario, apportando delle modifiche migliorative al modello organizzativo.

Il Ministro di grazia e giustizia FLICK (16 luglio 1998)

GERMANÀ. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Premesso:

che il pugilato è tra gli sport più antichi e vanta origini degne di tutto rispetto e che la federazione che controlla questo sport è tra le più antiche e prestigiose d'Italia, avendo così la responsabilità di rispecchiare anche una parte della storia culturale del nostro paese;

che sono di giovedì 13 novembre 1997 ulteriori gravissime denunce riportate da alcuni giornali di notevole peso opinionistico sul territorio italiano come il «Corriere della Sera» e la «Gazzetta dello Sport», i quali parlano di *match* fasulli e record truccati, affermazioni la cui gravità è ancora più marcata dal fatto che la Federboxe era al corrente di quanto accaduto;

che queste denunce erano state inoltrate alla Federazione pugilistica italiana che evidentemente non ha ritenuto opportuno indagare sulla vicenda anche a scapito di eventuali rischi sanitari per gli atleti;

che soprattutto va valutata con attenzione la questione morale che la Federazione pugilistica italiana continua ad infangare;

che è dovere della Federazione esercitare un controllo a garanzia dell'intero movimento pugilistico e che quindi non è la Federazione pugilistica italiana ad essere parte lesa nei confronti di queste vicende ma l'intero movimento pugilistico, nei confronti del quale la Federazione pugilistica italiana ha la colpa certa di non aver preso alcun tipo di provvedimento o di avere dimostrato di non essere in grado di gestire e garantire trasparenza e correttezza per il pugilato italiano;

che la Federazione dovrebbe tutelare e promuovere l'immagine della sua disciplina come da statuto;

che risulta a questo punto chiaro, come evidenziato anche dalle ultime interrogazioni parlamentari presentate su tale argomento, che la predetta dirigenza federale, oltre a non essere in grado di dirigere questo sport, non è in grado di proteggere la sua immagine ed identità ma che soprattutto ha evidenti responsabilità nel declino della boxe;

Fascicolo 84

che non è più tollerabile una gestione perlomeno discutibile, i cui risultati stanno ottenendo solo un affossamento dello sport del pugilato;

che la situazione di malessere trova la sua ragione essenzialmente nella guida della Federazione pugilistica italiana e che esistono serie ragioni di preoccupazione per la tutela anche sanitaria degli atleti,

si chiede di conoscere se si ritenga opportuna l'apertura di una inchiesta da parte del CONI sulla Federazione pugilistica italiana, sul suo operato complessivo e sulle responsabilità federali, nonchè la posizione del Governo in merito alla necessità di congelare i vertici della Federazione pugilistica italiana affinchè si garantisca una serena e trasparente verifica non influenzata dalla attuale gestione che da ente controllato non può per ragioni di democrazia divenire controllore di se stesso.

(4-08629)

(20 novembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione Pugilistica Italiana, si fa presente quanto segue.

La suddetta Federazione ha dichiarato prive di fondamento le affermazioni secondo cui sarebbe stata a conoscenza di «*match* di pugilato fasulli e di *record* truccati!», come denunciato dalla stampa.

La Federazione ha fatto presente che le denunce inoltrate alla stessa nel 1996 sono state sottoposte a verifica e ad indagine ispettiva disposte dal Presidente *pro tempore*, indagine che, peraltro, non risulta aver fornito elementi tali da giustificare il ricorso agli organi di giustizia sportiva.

In seguito ad ulteriori denunce inoltrate alla FPI, più recentemente, il neo-eletto Presidente ha disposto gli accertamenti del caso tramite l'intervento della Procura Federale, nuovo organismo istituito in base allo Statuto Federale approvato dal CONI il 28 giugno 1996.

La Procura Federale, concluse le indagini, ha deferito al competente organo di giustizia sportiva tesserati ed affiliati della FPI, resisi responsabili di presunte violazioni di norme regolamentari.

Riguardo alle preoccupazioni di tutela, anche sanitaria, degli atleti, la Federazione Pugilistica Italiana si è richiamata alla severità e all'efficienza che sono alla base del proprio operato, condotto in collaborazione con il settore sanitario che, tramite il Centro Nazionale Flaminio, si avvale dell'ausilio e della professionalità di illustri docenti.

Dalle informazioni rese dal CONI, risulta, infine, che l'Ente, nelle riunioni della Giunta esecutiva del 19 dicembre 1997 e 27 gennaio 1998, ha preso atto delle iniziative intraprese dalla FPI in ordine ai Comitati regionali di Cagliari e Sassari, nonchè in merito ad altri episodi riportati dalla stampa nazionale.

Nei limiti della propria autonomia, la FPI ha attivato indagini che sono tuttora in corso da parte della Procura Federale.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

La vicenda è seguita con la massima attenzione dall'Amministrazione vigilante.

> Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Veltroni

(17 luglio 1998)

LORETO. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che da notizie assunte presso il distretto militare di Milano risulterebbe che la domanda per poter svolgere servizio civile, presentata dall'obiettore di coscienza Boris Zamirato in data 20 dicembre 1996, starebbe per essere respinta in quanto sarebbe emerso che lo stesso giovane fu denunziato per minacce ed ingiurie;

che la suddetta denunzia fu però ritirata dal querelante dopo appena cinque giorni fu acclarato che c'era stato uno scambio di persone,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino fondate le notizie riportate in premessa;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che vengano violati i diritti degli obiettori di coscienza che intendono svolgere servizio civile sostitutivo di quello di leva.

(4-09835)

(25 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto esposto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che questa Amministrazione, su richiesta del giovane Zanirato Boris, ha riesaminato il provvedimento di rigetto della domanda di obiezione di coscienza a suo tempo prodotta dal medesimo.

Dal supplemento di istruttoria è emersa l'estraneità del giovane ai fatti contestati che avevano dato luogo al mancato riconoscimento dello *status* richiesto. In data 4 marzo 1998 la Difesa ha pertanto emanato un nuovo provvedimento con il quale il giovane è stato riconosciuto obiettore di coscienza.

Il Ministro della difesa Andreatta

(11 luglio 1998)

MACERATINI, DEMASI, COZZOLINO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che l'Associazione nazionale dei revisori contabili è un libero organismo rappresentativo di questa categoria di professionisti al quale aderiscono 70.000 operatori del settore;

Fascicolo 84

che dalla stampa si apprende che il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato il nuovo regolamento sui revisori contabili;

che la predetta Associazione nazionale non risulta essere stata nè consultata nè invitata ad esprimere il proprio parere sulla sopramenzionata normativa,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni di questa omissione, che allo stato appare immotivata, e quali ulteriori occasioni potranno eventualmente offrirsi perchè questa libera espressione dei revisori contabili possa offrire il suo valido e costruttivo contributo.

(4-10075)

(13 marzo 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale degli affari civili, si rappresenta quanto segue.

L'Associazione nazionale dei revisori contabili, al pari di altri enti e associazioni similari, afferma di avere la rappresentatività della categoria dei revisori contabili.

Tale affermazione non appare condivisibile, in quanto si ritiene che detto organismo, essendo un'associazione privata non riconosciuta, non possa, in quanto tale, arrogarsi l'esclusivo diritto alla rappresentanza di tutti i revisori contabili (anche di quelli non iscritti all'Associazione stessa).

È opportuno evidenziare, in proposito, che quella dei revisori contabili individua non una professione in senso stretto, ma un'attività ovvero una specifica funzione – quella del controllo legale dei documenti contabili – soggetta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, rispetto alla quale è improprio utilizzare il parametro della rappresentatività comunemente usato con riguardo agli ordini professionali.

In risposta al quesito formulato dall'interrogante, questo Ministero fa presente di avere richiesto, per l'elaborazione del Regolamento – approvato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 88 del 1992 – che disciplina il sistema definitivo dei revisori contabili (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) il prescritto parere ai competenti organi istituzionali.

Appare allora inammissibile la richiesta della predetta Associazione di partecipare, in modo quasi istituzionale, ad un'attività che, per legge, è riservata ad organi cui spetta il potere di vigilanza su tutti i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso questo Dicastero e che possono non essere iscritti alle associazioni private di cui si discute.

Nulla vieta, peraltro, che detto libero organismo possa inviare alla competente Direzione generale le sue osservazioni e i suoi pareri sulle disposizioni contenute nel pubblicato regolamento.

Il Ministro di grazia e giustizia FLICK

(16 luglio 1998)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

MELONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che in data 20 gennaio 1997 dodici giudici di pace di Sassari sono stati costretti ad assumere la decisione di astenersi dalle udienze a tempo indeterminato per l'accertata impossibilità di continuare ad operare in locali forniti dall'amministrazione comunale assolutamente inidonei dal punto di vista della salubrità, inadeguati per lo svolgimento delle udienze, insufficienti per ospitare sia i giudici che il personale ausiliario:

che la sospensione dell'attività dei giudici di pace di Sassari, ai quali va riconosciuto il merito di aver sinora lavorato con grande spirito di sacrificio e di abnegazione, determina una situazione di gravissimo disagio per i cittadini e porta ancora una volta discredito verso le istituzioni e sfiducia nella giustizia,

si chiede di sapere se e quali iniziative si ritenga di assumere per far cessare dall'astensione dalle udienze i giudici di pace di Sassari e garantire che la loro attività possa svolgersi in locali idonei, sufficienti e realmente adeguati alle effettive necessità dell'ufficio.

(4-03783)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Presidente della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, ha comunicato quanto segue.

L'astensione dal lavoro è stata decisa dai giudici di pace di Sassari, a partire dal 20 gennaio 1997, per sottolineare le condizioni disagiate nelle quali, fin dalla istituzione del loro Ufficio, si sono trovati a dover operare, in mancanza di una sede idonea.

Il comune di Sassari, dal canto suo, ha rappresentato di aver fatto quanto possibile per reperire locali idonei al funzionamento del nuovo ufficio giudiziario, e di aver dovuto all'inizio provvisoriamente destinare ai giudici di pace alcuni ambienti del vecchio e non idoneo edificio sito nella via Roma, sede della Conciliatura. Era stata, quindi, acquisita in locazione un'ala di un palazzo ottocentesco sito nel viale Umberto, ritenuto idoneo. Detto contratto tuttavia fu successivamente risolto per insorti contrasti con il locatore, il quale non aveva ottemperato alle clausole che prevedevano opere di ristrutturazione necessarie ad assicurare il rispetto delle nuove normative in materia di sicurezza del lavoro.

La necessaria ricerca di nuovi locali sortiva esito positivo nell'aprile 1997 con l'individuazione di altro immobile, sito sempre nel viale Umberto, ritenuto idoneo dallo stesso coordinatore dei giudici di pace.

Ciò stante, ed essendo, quindi, imminente la stipula del nuovo contratto di locazione, i giudici di pace ponevano fine alla astensione, con ripresa delle udienze a partire dal 14 aprile 1997.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Con la successiva stipula del contratto di locazione da parte del comune di Sassari, intervenuta in data 15 ottobre 1997, i problemi allocativi rappresentati dall'interrogante possono, in definitiva, ritenersi risolti.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1998)

MIGNONE. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che l'obsolescenza dell'edificio che ospitava in Lauria (Potenza) la sezione distaccata della pretura circondariale di Lagonegro e le intercorrenti riforme dell'ordinamento giudiziario hanno indotto il consigliere pretore a tenere le udienze presso il tribunale di Lagonegro;

che intanto è stato istituito l'ufficio del giudice di pace, le cui competenze in materia civile e penale costituiscono un carico di lavoro non irrilevante per il comune di Lauria e dintorni, tant'è che l'amministrazione locale ha ritenuto di dover locare un edificio privato per la non trascurabile spesa annua di 58 milioni di lire;

che per non far gravare in futuro sul bilancio comunale tale onere l'amministrazione ha deliberato di costruire una nuova sede per l'espletamento delle funzioni giudiziarie;

che tale iniziativa ha acquisito il parere favorevole del consigliere pretore dirigente di Lagonegro, del procuratore generale della Repubblica di Potenza, del presidente della corte d'appello di Potenza, della Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover autorizzare la copertura finanziaria per la costruzione di una nuova struttura, che appare necessaria soprattutto per il buon espletamento delle funzioni da parte del giudice di pace, ma utile anche ad alleggerire in prospettiva gli oneri finanziari del comune di Lauria.

(4-06100)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale degli affari civili, si rappresenta quanto segue.

Il comune di Lauria nel 1992 ebbe a presentare un progetto per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Sezione distaccata di Pretura, ora soppressa, e per il Giudice di pace, progetto restituito dal Ministero perchè la documentazione a corredo era incompleta.

A distanza di cinque anni, nel febbraio 1997, il Comune ha riproposto il progetto ed ha chiesto un finanziamento di lire 1.500.000.000 ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, momentaneamente accantonato sia per la scarsa disponibilità dei fondi residui previ-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

sti dalla suddetta normativa, sia per attendere il completamento dei progetti delle riforme in materia di Giudice unico e di Sezioni stralcio, che facevano ritenere probabile la soppressione di quella Pretura.

In effetti, con l'entrata in vigore delle anzidette riforme, la Pretura è stata soppressa ed accorpata con il Tribunale di Lagonegro.

Allo stato, pertanto, il progetto presentato non può avere favorevole accoglimento, riservandosi la competente Direzione generale ogni ulteriore eventuale determinazione qualora venga predisposto un nuovo progetto relativo, unicamente, alle esigenze dell'ufficio del Giudice di pace.

Il Ministro di grazia e giustizia Flick

(16 luglio 1998)

MORO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Per sapere:

se corrisponda al vero che la società CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa) ha avuto l'incarico di acquisire, su piazze estere, titoli di Stato italiani o comunque di effettuare operazioni finanziarie su piazze estere per conto del Ministero del tesoro;

se esistano altre società che operano in questi settori in forma diretta o con partecipazioni di altre società o enti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere:

quale sia l'ammontare di tutte le transazioni;

quali siano i titoli oggetto di acquisizione;

quali siano gli importi;

su quali capitoli del bilancio vengano prelevati i fondi;

in base a quali disposizioni legislative o ministeriali il CONSAP sarebbe stato autorizzato a svolgere le transazioni sopramenzionate e quali siano i relativi costi.

(4-08976)

(17 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a conoscere se il Ministero del tesoro abbia incaricato la CONSAP di effettuare operazioni finanziarie su piazze estere.

Al riguardo, si fa presente che la CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa) non acquisisce titoli di Stato italiani nè effettua operazioni finanziarie su piazze estere per conto del Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

CAVAZZUTI

(9 luglio 1998)

Fascicolo 84

NAPOLI Roberto. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che il gruppo Alcatel nel volgere di pochi anni ha già chiuso gli stabilimenti di Pagani, Battipaglia e Scafati per un totale di 430 addetti;

che all'Alcatel Cavi di Battipaglia, rispetto ad un organico di 224 dipendenti, nel corso del 1997 sono state richieste:

Cassa integrazione guadagni ordinaria per 54 unità da gennaio ad aprile, con rotazione su tutti i dipendenti;

procedura di mobilità al 30 aprile 1997 con 16 perdite di posto di lavoro;

per il periodo giugno-agosto: 3 settimane di Cassa integrazione guadagni ordinaria (una al mese) e chiusura dello stabilimento per tutti i dipendenti (accordo del 5 giugno 1997);

che nello stesso periodo è stata riaperta una mobilità per 70 persone (accordo del 26 giugno 1997);

che il 28 luglio 1997 l'azienda chiedeva la trasformazione delle 2 settimane già concordate da Cassa integrazione guadagni ordinaria a straordinaria;

che il 4 settembre è stata fatta ulteriore richiesta di Cassa integrazione guadagni straordinaria per 100 dipendenti fino al 31 dicembre 1997:

che la società Alcatel Cavi è specializzata, anche attraverso cospicui investimenti di ammodernamento, nella produzione di cavi Enel a bassa tensione;

che l'Enel, acquirente primaria della produzione, da alcuni mesi ha deciso di far fronte al proprio fabbisogno, approvvigionandosi di cavi carta, cavi concentrici e cavi precordati XLPE dal mercato greco;

che l'Enel ha la privativa, grazie alle leggi dello Stato italiano, nel settore della produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

considerato che appare contraddittorio che un ente, che agisce in regime di oligopolio, possa decidere di approvvigionarsi presso mercati esteri a scapito di fornitori siti in regioni, come la Campania, con un elevatissimo indice di disoccupazione, mentre il Governo è impegnato nel rilancio dell'occupazione con particolare riferimento alle aree del Sud,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere o abbiano intrapreso per evitare che decisioni unilaterali di una azienda, in regime di privativa economica, siano in contrasto con gli indirizzi generali di politica economica e sociale del Governo;

se non si ritenga opportuno, considerato che l'Enel è ancora una società a partecipazione statale, chiedere all'ente di adeguare le proprie strategie anche alle necessità dello Stato nel quale trae i propri utili.

(4-07717)

(24 settembre 1997)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

La società Alcatel Cavi opera, tra l'altro, nel settore dei cavi di trasmissione di energia elettrica utilizzati, particolarmente, nel campo delle attività di distribuzione. Al predetto comparto è generalmente destinato un considerevole volume di investimenti da parte dei soggetti esercenti attività elettriche tra cui, in particolare, l'Enel spa che nel corso del 1997, sulla base dei dati di preconsuntivo, ha effettuato investimenti per oltre 3500 miliardi di lire nel settore della distribuzione di energia elettrica.

In ogni caso, si fa presente che l'Enel, nell'affidamento delle proprie forniture, è tenuto all'osservanza di precise regole fissate dalla Direttiva CEE/93/38 le quali, ispirate ai principi della «trasparenza», «concorrenzialità» e «non discriminazione», garantiscono la migliore competizione fra le imprese con conseguente aggiudicazione della commessa al migliore offerente.

Il carattere vincolante delle norme in questione ne impone un'applicazione assolutamente uniforme nell'ambito comunitario. Nessuna distinzione, di conseguenza, è consentita tra le imprese nazionali e non nazionali. Le società che ritengono di non essere sufficientemente tutelate possono esercitare specifiche azioni a tutela dei loro interessi, anche sulla base dell'espressa disciplina prevista dalla Direttiva CEE/92/13 che detta regole unitarie a livello comunitario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(9 luglio 1998)

PALOMBO. - Al Ministro della difesa. - Premesso:

che il 3 dicembre 1996, a seguito di segnalazione dell'ente militare denominato Stabilimento militare collaudi esperienze per l'armamento, sito in Nettuno, è stata comminata dalla Direzione generale del personale operaio (Difeoperai) ad un dipendente sindacalista (signor Giuseppe Di Mille) una sanzione disciplinare per aver questi opposto un reiterato rifiuto alla disposizione impartitagli dal capo servizio di eseguire una riparazione, operazione peraltro prevista dal profilo professionale rivestito dall'operaio, ravvisando nel comportamento dello stesso «inosservanza di disposizioni di servizio che presenta carattere di particolare gravità»;

che il dipendente in questione in data 6 febbraio 1997, per il tramite del coordinatore dello SNAD», signor Osvaldo De Santis, ha presentato ricorso al Ministro che, con proprio decreto del 7 agosto 1997, ha annullato la citata sanzione disciplinare;

Fascicolo 84

che in tale decreto non si è realmente tenuto conto dello svolgersi dei fatti trascurando di valutare non solo le dichiarazioni dei testimoni presenti all'accaduto ma anche le conclusioni stesse del direttore generale della Difeoperai, basandosi unicamente sulle argomentazioni difensive di parte contenenti un vero e proprio «autoelogio» del dipendente inadempiente, riportato quasi integralmente, non effettuando quindi una attendibile ricerca della verità;

che con riferimento all'interpretazione dell'articolo 23, comma 3, lettera h), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri si fa presente che il dipendente non ha dichiarato il carattere di illegittimità dell'ordine (nè avrebbe potuto in quanto previsto dalle proprie mansioni) nè ha fatto rimostranze in materia di legittimità come espressamente previsto, dichiarando invece più volte il proprio rifiuto ad eseguire la disposizione del tutto legittima del capo servizio;

che risulta inaccettabile il dubbio emerso sulla valenza dell'ordine orale, dalla quale non si può prescindere, perchè punto focale sia della vicenda in particolare sia dei rapporti con i dipendenti in linea più generale, essendo infatti il ricorso all'ordine verbale generalizzato in tutte le istituzioni dello Stato;

che quanto disposto dal detto decreto, essendo venuta meno la certezza della sanzione, non può non avere ripercussioni sulla saldezza del reparto e sulla sua efficienza lavorativa, avendo così gravemente sminuito il ruolo sia del capo servizio, sia in maniera più ampia, quello della istituzione stessa, ingenerando atteggiamenti di imitazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riconsiderare con urgenza la decretazione di cui trattasi alla luce delle obiezioni dinanzi formulate, modificandola tutta o in parte, ai prioritari fini del ripristino della certezza delle regolamentazioni vigenti, riaffermando il buon diritto dell'amministrazione della difesa, sin qui ignorato, in modo da favorire il recupero dell'armonia lavorativa;

in quale modo il responsabile dell'ente abbia assicurato il rispetto delle norme che regolano i rapporti lavorativi, quali provvedimenti abbia adottato al fine di garantire la funzionalità dei reparti a lui affidati nel rispetto delle legalità e come abbia salvaguardato la primaria funzione di comando dei capi servizio preposti.

(4-08529)

(17 novembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione a quanto prospettato dall'onorevole interrogante devesi preliminarmente rilevare che il provvedimento adottato dal Ministro della difesa in data 7 agosto 1997 di accoglimento del ricorso gerarchico prodotto dal dipendente signor Di Mille Giuseppe avverso la sanzione disciplinare comminatagli (multa pari ad un'ora della retribuzione) ha contenuto decisorio e, in quanto tale, non suscettibile di annullamento o revoca d'ufficio.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Tale provvedimento, lungi dall'intento di sminuire il ruolo del capo servizio o di turbare «l'armonia lavorativa» dello stabilimento militare di Nettuno, è stato assunto sulla base dei seguenti elementi di fatto e di diritto:

per avere il signor Di Mille eseguito la riparazione di uno dei due alimentatori mentre l'altro, cui avrebbe dovuto applicarsi, era del tutto inutilizzabile, trattandosi di una apparecchiatura obsoleta e probabilmente da dichiarare fuori uso;

per essere state le rimostranze nei confronti del capo servizio contenute in forme verbali, non essendo stato l'ordine di eseguire il lavoro rinnovato per iscritto da parte di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, lettera *h*), del contratto collettivo nazionale di lavoro, di tal che il signor Di Mille non è incorso, con riferimento a tale norma, in osservanza di disposizioni di servizio di particolare gravità;

per non essere stato consentito al dipendente di conferire, sullo specifico argomento, con il capo servizio, a causa del rifiuto da questi opposto;

per non essere mai incorso il signor Di Mille, nell'arco della sua carriera, in richiami da parte dei superiori o in provvedimenti disciplinari.

Per l'insieme di tali motivi, il Ministro, con il provvedimento innanzi detto, ha decretato di non doversi ascrivere alcunchè a carico del signor Di Mille e di non dare corso alla sanzione disciplinare.

Il Ministro	della difesa
	Andreatta

(11 luglio 1998)

PEDRIZZI, BONATESTA, BATTAGLIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. – Premesso:

che l'assistenza agli orfani si appalesa ancor meno incisiva di quella svolta in favore di altre categorie protette;

che, nonostante il lavacro di fiumi di parole, gli interessati continuano a vivere – o meglio a sopravvivere – tra l'indifferenza dei più e le insuperabili difficoltà di istituzioni (in particolare dei comuni) deputate alla loro assistenza ed afflitte da una congenita impossibilità di spesa;

che la situazione di estremo disagio degli orfani emerge lungo un vasto arco di problematiche sociali che vanno dalla frequentazione di istituzioni scolastiche (nei vari ordini di studio) alla formazione professionale, all'inserimento nel mondo del lavoro e, in non pochi casi, alla contestuale condizione di afflizione fisica di portatori di *handicap*;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

l'interrogante chiede di conoscere:

l'attuale articolazione – a tutti i livelli istituzionali – dell'assistenza agli orfani;

l'entità numerica degli assistiti;

la spesa sostenuta negli ultimi cinque anni e quella prevista per l'anno in corso.

(4-05414)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – Occorre preliminarmente chiarire che la competenza normativa riguardante l'assistenza agli orfani è, come noto, istituzionalmente demandata a più amministrazioni statali ed enti locali. Nella fattispecie il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, demanda alle regioni la competenza legislativa in materia di assistenza e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 trasferisce ai comuni le relative competenze amministrative.

Per ciò che concerne una quantificazione numerica degli assistiti nonchè la relativa spesa sostenuta negli ultimi cinque anni e per l'anno corrente, così come richiede il senatore interrogante, gli uffici del Dipartimento per la solidarietà sociale non sono in possesso di tali dati, in quanto tra le materie delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri non è specificamente contenuta quella relativa ai diversi aspetti afferenti la problematica in argomento.

Attualmente, tra l'altro, gli stessi dati non sono disponibili neanche presso l'ISTAT, il quale sta comunque operando una profonda revisione delle statistiche assistenziali già rilevate in passato, ma sospese per incompletezza e scarsa qualità dei risultati. In particolare, nei prossimi mesi sarà condotta dal Centro nazionale di documentazione dell'infanzia, in collaborazione con l'ISTAT e le regioni, un'indagine sui minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali della quale saranno presentati i primi risultati nell'ambito della Conferenza nazionale sull'infanzia.

Si desidera, comunque, sottolineare che il disegno di legge-quadro da me proposto, recante disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali (atto Camera n. 4931) è volto ad eliminare o ridurre condizioni di bisogno e di disagio, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione, anche nei confronti delle persone di età minore mediante l'adozione di programmi integrati per il perseguimento di obiettivi di tutela e qualità della vita.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

Turco

Fascicolo 84

RIPAMONTI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che da notizie riportate da «Il popolo cattolico» in data 8 febbraio 1997 in un articolo titolato «Con il potenziamento del tribunale di Crema – Distaccare da Bergamo la pretura di Treviglio?» si apprende che avrebbe avuto luogo un vertice presso il tribunale di Crema per avanzare una proposta in sede ministeriale al fine di potenziare il tribunale di Crema con il distacco da Bergamo della pretura di Treviglio e da Milano della pretura di Cassano d'Adda;

che l'articolo in questione si conclude con la seguente affermazione; «... su questa ipotesi avrebbero già espresso parere positivo gli avvocati di Bergamo e di Milano...»;

che se tale affermazione risultasse veritiera si determinerebbe un grave pregiudizio per tutti i cittadini del bacino della pretura di Cassano d'Adda nonchè per tutti gli avvocati operanti sul territorio;

che gli avvocati operanti nel territorio di Cassano d'Adda hanno immediatamente e formalmente interrogato l'ordine degli avvocati di Milano chiedendo di smentire l'eventuale assenso e ponendosi in stato di agitazione;

che la proposta esaminata all'interno dell'articolo, nel caso in cui dovesse diventare operativa, risulterebbe in netto contrasto con le reali esigenze organizzative, ambientali, culturali e storiche dei diversi ambiti territoriali che si vorrebbero unificare,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate da «Il popolo cattolico» corrispondano a verità e in caso affermativo se risulti che l'ordine degli avvocati di Milano intenda confermare il suo assenso per la realizzazione del paventato progetto di aggregazione delle preture che appare innaturale e determinerebbe gravi disagi organizzativi per tutti i cittadini del bacino della pretura di Cassano d'Adda e per gli avvocati operanti sul territorio;

quali misure si intenda adottare per giungere ad una eventuale razionalizzazione dell'operato della pretura che tenga conto delle esigenze di territorialità;

se per giungere ad un accorpamento delle preture in oggetto sia indispensabile un decreto, se occorra il parere del Consiglio superiore della magistratura in merito alla riduzione o all'aumento degli organici degli uffici giudiziari e se, con tali atti, si possa disporre il trasferimento di magistrati.

(4-04472)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione in oggetto il senatore Ripamonti chiede notizie in merito al paventato distacco da Bergamo della pretura di Treviglio e da Milano della pretura di Cassano d'Adda, finalizzato al potenziamento del tribunale di Crema.

Fascicolo 84

A questo proposito si comunica che non risulta a questo Ministero un simile progetto e che il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di giudice unico di primo grado (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) istituisce a Treviglio una delle sezioni distaccate del tribunale di Bergamo ed a Cassano d'Adda una sezione distaccata del tribunale di Milano.

	Il Ministro di grazia e giustizia
	Flick
(16 luglio 1998)	

ROGNONI, DANIELE GALDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che durante la seconda guerra mondiale, nel corso dell'occupazione tedesca, e precisamente in data 16 giugno 1944, molti lavoratori genovesi, addirittura circa millecinquecento, vennero arrestati da soldati nazisti mentre stavano prestando la propria attività in alcuni stabilimenti industriali del ponente genovese;

che la rappresaglia militare di cui furono vittime fu determinata da una serie di scioperi e boicottaggi posti in essere da tali lavoratori, i quali intendevano così impedire e comunque rallentare la produzione bellica in corso di lavorazione;

che all'arresto seguì l'immediata deportazione che si concluse con l'internamento nel campo di sterminio KZ di Mauthausen di milleduecentottantotto lavoratori:

che infatti, nel corso della deportazione, alcuni riuscirono a fuggire, altri invece nel tentativo di fuggire persero la vita;

che nel succitato campo di sterminio i lavoratori genovesi sostarono per diverse settimane, in alcuni casi la sosta durò sino a due mesi, senza avere alcuna cognizione di ciò che gli sarebbe accaduto e vittime di continue vessazioni da parte delle SS;

che solo in un secondo momento i deportati genovesi vennero indiscriminatamente avviati a lavoro coatto in località diverse della Germania da dove, cessate le ostilità, fecero con mezzi pressochè di fortuna ritorno in patria nell'anno 1945 e fra gli stessi fu costituita l'associazione «Gruppo 16 giugno 1944» Lavoratori genovesi ex deportati a Mauthausen;

che per l'alto contributo dato alla resistenza la città di Genova ricorda la giornata del 16 giugno 1944 tra le più significative pagine della sua storia, tanto che la città è stata decorata di medaglia d'oro ed ha dedicato una via ed alcune lapidi a ricordo di tale tragico evento;

che per le medesime ragioni ai lavoratori genovesi reduci da una vita di stenti fisici e morali è stato conferito il diploma d'onore di com-

Fascicolo 84

battente per la libertà d'Italia 1943-1945, in forza della legge 16 marzo 1983, n. 75;

che nel corso degli anni '80 ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791, alcuni ex deportati hanno presentato alla commissione per le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in Roma, apposita istanza volta ad ottenere l'assegno vitalizio previsto dall'anzidetta normativa, allegando alla stessa oltre alle varie certificazioni anagrafiche richieste anche il decreto prefettizio attestante la qualifica di civile reduce dalla deportazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto 14 febbraio 1946, n. 27; quattro dichiarazioni contenenti le testimonianze di alcune persone, ex deportati politici, attestanti l'avvenuto internamento nel campo di Mauthausen dei lavoratori genovesi arrestati il 16 giugno 1944 tra cui i membri della predetta associazione «Gruppo 16 giugno 1944» nonchè altri documenti atti a dimostrare che i registri del campo di sterminio KZ di Mauthausen non sono purtroppo completi e non può essere quindi fatto sugli stessi adeguato affidamento;

che nonostante quanto sopra la commissione per le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, dopo lungo tempo dall'inoltro della domanda, ha rigettato le loro richieste con motivazione identica per tutti e così articolata: «... considerato che nella specie non si riscontrano le condizioni previste dalla citata legge in quanto sostò con numerosi compagni di deportazione in un campo di smistamento presso Mauthausen, donde i lavoratori furono avviati nei vari campi di lavoro; non fu ristretto peraltro, in alcuno fra i campi di eliminazione, di sterminio o di punizione KZ»;

che si osserva al riguardo che i provvedimenti emersi dalla commissione in parola non indicavano assolutamente quali fossero le modalità da seguire per un'eventuale impugnazione, nè tantomeno i termini entro i quali attivare eventuali rimedi giurisdizionali, e ciò in spregio a quei principi di trasparenza e rispetto del cittadino che sono stati riconosciuti solamente con la legge 7 agosto 1990, n. 241;

che tale discutibile omissione ha fatto sì che gli interessati scoprissero la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Ministero del tesoro quando ormai il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge era, a loro insaputa, decorso;

che ciononostante è stato comunque fatto un tentativo di impugnazione dinanzi al Ministero del tesoro, il quale, nel corso dell'anno 1993, pur respingendo il gravame, ha emesso un decreto del seguente tenore: «...sulla base della documentazione agli atti, di cui alle premesse, il ricorso presentato dal signor... *omissis...*, pur essendo ammissibile, è da respingere in quanto, nel caso, si è verificata la prescrizione del diritto per quanto forma oggetto di domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791...»;

Fascicolo 84

che nel frattempo, peraltro, la Corte dei conti – a cui alcuni ex deportati avevano ritenuto di proporre, senza incorrere in alcuna decadenza e/o termine di prescrizione, ricorso giurisdizionale – ha chiarito in fattispecie del tutto analoghe che l'ammissione al beneficio dell'assegno vitalizio è possibile anche per coloro che sostarono in un campo di sterminio KZ, venendo poi avviati a lavoro coatto, in quanto tali deportati erano comunque esposti al rischio di subire azioni di sterminio, nulla rilevando la durata limitata del rischio come pure qualsiasi prova di specifiche condanne allo sterminio o di inclusioni in elenchi di soggetti destinati a subirlo, posto che in quelle tristi circostanze molto era lasciato al mero arbitrio (si veda la sentenza della Corte dei conti in data 9 luglio 1992);

che in particolare al riguardo è stato stabilito che «... ai fini della applicabilità della norma riparatrice contenuta nella legge 18 novembre 1980, n. 791, il riferimento alla deportazione nei campi di sterminio nazisti KZ deve essere interpretato alla luce del rinvio contenuto nella norma medesima, alle possibili ragioni della deportazione, quali elencate all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, indipendentemente dalla circostanza che lo sterminio assuma il significato di sorte immancabile per il deportato, essendo sufficiente l'evenienza obiettiva possibile, non scongiurabile dalla mera preordinazione della deportazione nei campi suddetti quale sosta al solo fine dell'avvio al lavoro coatto, non risultando che quel tipo di destinazione conferisse una sorta di immunità...» (si veda fra le altre anche Corte dei conti, sezione controllo, 18 gennaio 1993, n. 3, in Consiglio di Stato, 1993, II, 539);

che da quanto sopra emerge in piena evidenza l'iniquità dei provvedimenti di rigetto assunti in origine dalla commissione per le provvidenze agli ex deportati, nonchè l'ingiustizia di un sistema normativo che ha consentito all'amministrazione pubblica di esimersi – e ciò appigliandosi a mere questioni formali di prescrizione e/o decadenza, la cui esistenza non era peraltro mai stata resa adeguatamente nota agli interessati – dal riconoscere il giusto indennizzo a persone che hanno difeso alti valori politici e morali, sacrificando e mettendo a rischio la propria persona;

che al riguardo si osserva, peraltro, che il legislatore mentre da un lato ha previsto che le domande per la concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, potessero essere presentate «... senza limite di tempo...», ha sorprendentemente previsto un termine di prescrizione e decadenza, per ogni tipo di impugnazione dei provvedimenti resi in materia, pari a cinque anni, e cioè inferiore sia al termine prescrizionale ordinario di dieci anni previsto dall'articolo 2946 del codice civile, che al termine, sempre decennale, previsto per i diritti pensionistici ordinari;

che tale circostanza, oltre che apparire iniqua, rende altresì evidente una ingiustificata disparità di trattamento, la quale fa ritenere op-

Fascicolo 84

portuno ed auspicabile un sollecito (si osserva al riguardo che il beneficio concesso dalla legge è un assegno vitalizio ed i possibili beneficiari sono ormai 18 anziani) intervento a livello normativo, che abbia l'effetto di riaprire i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego della commissione per le provvidenze agli ex deportati e che comunque, per coloro che fossero ancora in termini, porti a dieci anni il termine di cinque anni originariamente previsto e ciò con effetto retroattivo;

che sarebbe altresì opportuno che il disegno di legge in questione prevedesse espressamente la legittimazione attiva degli eventuali eredi a proporre l'impugnazione, sia in via amministrativa che giurisdizionale, contro i provvedimenti di rigetto emessi a suo tempo dalla commissione per le provvidenze agli ex deportati, riconoscendo, se pur *ex post*, un beneficio a persone che non hanno esitato a mettere a repentaglio la loro vita per la difesa della democrazia, della libertà e della pace;

considerando altresì che i lavoratori genovesi deportati il 16 giugno 1944 furono, artatamente, o quanto meno a causa di una inspiegabile negligenza, esclusi dai benefici previsti dall'articolo 1, comma *d*), della legge 6 ottobre 1963, n. 2043; il fatto, a parte il danno economico subito, precluse inoltre ai lavoratori genovesi deportati a Mauthausen, di acquisire i diritti di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 18 novembre 1980, n. 791; gli stessi, per effetto della legge n. 2043 del 1963, sarebbero stati implicitamente ammessi ai benefici previsti dalla legge n. 791 del 1980 senza incorrere in penalizzazioni d'ordine prescrittivo, causa decorrenza dei termini in materia di ricorsi, a fronte della ingiustificata lettera di reiezione,

si chiede di sapere;

se non si ritenga doveroso e urgente intervenire per riaprire i termini di proposizione dei ricorsi come sopra indicato;

se non si ritenga urgente un provvedimento che legittimi gli eventuali eredi a proporre l'impugnazione contro le decisioni della commissione per le provvidenze agli ex deportati;

se non si ritenga di rivedere la possibilità per i lavoratori genovesi deportati il 16 giugno 1944 di godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma *d*), della legge 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4-07984)

(9 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare la concessione dell'assegno vitalizio ai lavoratori genovesi ex deportati nel campo di sterminio di Mauthausen («Gruppo 16 giugno 1944»).

Al riguardo, si fa presente che la Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, nominata, ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, con decreto del Presidente del

Fascicolo 84

Consiglio dei ministri, è competente in merito al riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

La citata Commissione, organo esterno all'Amministrazione del Tesoro, non ha accolto, nella maggioranza dei casi, le numerose istanze presentate da ex lavoratori degli stabilimenti Piaggio, Ansaldo, San Giorgio ed altri di Genova, deportati in Germania a seguito dei rastrellamenti del giugno 1944, in quanto la sosta presso Mauthausen, prima di essere avviati nei vari campi di lavoro, non si configura quale internamento nel campo di sterminio. La Commissione, infatti, ha sempre sostenuto che non sussiste la prova, desumibile dal certificato rilasciato dal SIR di Arolsen, della permanenza a Mauthausen o di un successivo internamento in altro campo KZ.

Anche se, in alcuni casi, sono state presentate dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, nelle quali viene testimoniato che i gruppi di lavoratori genovesi avrebbero sostato nel campo di sterminio di Mauthausen per circa due mesi, tali dichiarazioni, secondo la Commissione, sono formulate in forma generica e non offrono elementi di prova riferibili ai singoli richiedenti. La Commissione, tuttavia, non manca di effettuare accertamenti sulle documentazioni ufficiali riguardanti il campo di sterminio di Mauthausen, conservate presso il centro delle ricerche di Arolsen, anche se tale accertamento ha dato esito negativo nella totalità dei casi.

Va comunque precisato che l'articolo 10, comma 2, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, prevede il ricorso al Ministro del tesoro, nel termine quinquennale di prescrizione del diritto, avverso le deliberazioni di diniego della Commissione.

In tale sede sono stati esaminati nel merito anche i ricorsi relativi a provvedimenti emessi in base alla precedente legislazione, purchè pervenuti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 656 del 1986 (16 ottobre 1986), ancorchè prodotti dal coniuge superstite o dai figli degli interessati al provvedimento.

Le deliberazioni negative, emesse dopo il 16 ottobre 1986, riportano regolarmente il termine entro il quale può essere proposto ricorso al Ministro del tesoro o alla Corte dei conti, termine che non può essere quello previsto dall'articolo 2946 del codice civile (prescrizione decennale), in quanto i casi in questione sono regolati da legislazione speciale.

Si fa presente che, in sede di esame dei ricorsi gerarchici presentati al Ministro del tesoro dai lavoratori genovesi ex deportati a Mauthausen avverso le deliberazioni negative della Commissione, questa Amministrazione accoglie i ricorsi stessi se un'adeguata motivazione tecnicogiuridica consente di ritenere validi, a comprova della deportazione e delle ragioni della medesima, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Attualmente l'unica facoltà che hanno gli interessati è quella di produrre una nuova domanda di riesame, la quale, anche se respinta dalla Commissione, potrebbe essere accolta in sede di ricorso gerarchico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Pennacchi

(9 luglio 1998)

RUSSO SPENA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che la società Aeroporti di Roma ha licenziato il signor Walter Mancini, delegato sindacale del Sulta; la causa del licenziamento risulta all'interrogante essere un presunto diverbio con il caposcalo della compagnia aerea «El Al Israel Airlines» durante le operazioni di assistenza che precedono l'imbarco;

che le motivazioni ufficiali addotte dall'azienda sembrano del tutto insufficienti a giustificare un licenziamento in tronco perchè testimoni presenti all'episodio risulta che neghino un tale svolgimento dei fatti:

che l'attività sindacale del signor Mancini negli ultimi tempi lo aveva già esposto a dure censure da parte dell'azienda,

si chiede di sapere:

se il ricorso al licenziamento sia veramente accettabile come prassi per le aziende nella gestione dei rapporti sindacali; il dato politico che emerge da tali episodi, a parere dell'interrogante, si configura come negazione dello statuto dei lavoratori e denota la natura intimidatoria e antisindacale della politica aziendale;

se non ci si intenda attivare affinchè presso la società Aeroporti di Roma venga sospeso questo provvedimento e reintegrato il lavoratore, vista la connotazione politica che risulta averlo fatto scaturire.

(4-06679)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – L'atto parlamentare indicato in oggetto prende le mosse da un presunto atto discriminatorio subito da un dipendente della Società Aeroporti di Roma per ragioni sindacali.

Al riguardo la Direzione provinciale del lavoro di Roma ha comunicato quanto emerso dagli accertamenti esperiti presso la summenzionata società.

Il signor Walter Mancini ha lavorato alle dipendenze della suddetta società con la qualifica di impiegato dal 30 aprile 1976, rivestendo la carica di coordinatore della rappresentanza sindacale aziendale del Sindacato unitario lavoratori trasporto aereo (SULTA).

In data 21 marzo 1997, la Società ha irrogato al lavoratore in parola una sanzione di sospensione del lavoro per cinque giorni, a seguito

Fascicolo 84

di un comportamento scorretto tenuto dal signor Mancini per motivi estranei all'attività lavorativa.

Infatti, al di fuori dell'orario di lavoro, si sarebbe introdotto in una zona dell'aerostazione internazionale di Fiumicino interdetta, violando, in tal modo, le disposizioni emanate in materia dalla locale Direzione circoscrizionale aeroportuale (ordinanza n. 2/94).

A seguito del suddetto provvedimento disciplinare il dipendente ha chiesto, in data 20 maggio 1997, alla Direzione provinciale del lavoro di Roma la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

A tale richiesta non è stato dato seguito, in quanto la Società Aeroporti di Roma ha fatto ricorso all'autorità giudiziaria per la conferma della sanzione adottata.

Successivamente, in data 5 giugno 1997, ai sensi dell'articolo 20, p. 6, lettera B del contratto collettivo nazionale di lavoro la Società ha licenziato il lavoratore, a seguito di un comportamento verbale lesivo nei confronti di un rappresentante di una compagnia aerea estera, alla presenza, tra l'altro, di alcuni passeggeri.

L'azienda ha considerato tale comportamento contrario alla deontologia professionale e lesivo dell'immagine aziendale.

Da ultimo si rappresenta che il signor Walter Mancini è stato reintegrato nel posto di lavoro dal 27 gennaio 1998, in quanto la Società Aereoporti di Roma ha ottemperato all'ordinanza emessa dal pretore del lavoro a seguito di ricorso presentato dall'organizzazione sindacale SULTA, *ex* articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

Con detta ordinanza, infatti, il pretore ha dichiarato illegittimo il provvedimento di licenziamento adottato dalla ditta nei confronti del dipendente in parola.

	Il Ministro del lavoro e della previdenza soc	iale
	T	REU
(30 giugno 1998)		

RUSSO SPENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Per conoscere, in relazione al gravissimo provvedimento dell'arresto dell'ex militare Angelo De Marcus, se questi abbia a lungo collaborato con la magistratura per il caso di Ustica e per la vicenda di via Gradoli.

(4-09323)

(22 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato che nei confronti di De Marcus Angelo sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere per delitti concernenti la falsificazione, sottrazione e soppressione di atti di procedimenti penali.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Entrambi i provvedimenti sono stati confermati dal Tribunale del riesame.

Lo stesso Procuratore ha precisato che il procedimento in parola non ha alcuna connessione con i fatti di Ustica o di via Gradoli.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1998)

RUSSO SPENA. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che nell'ambito del progetto «Difesa 2000» l'arsenale militare di Messina viene classificato nella classe «C»: quella che comprende le strutture non indispensabili;

che la previsione, quindi, è che tra un paio d'anni, l'azienda chiuderà;

che allo stato attuale, i circa 600 dipendenti di «Marinarsen» non hanno alcuna garanzia occupazionale per il futuro;

che in passato sono state proposte soluzioni di riconversione negli ambiti della Protezione civile, dell'Ambiente e del Turismo;

che tali ipotesi non sono mai state prese in seria considerazione, nonostante l'area si presti, per la localizzazione e per gli impianti già esistenti, ad una destinazione di turismo «leggero» che preveda, ad esempio, la costruzione di un porticciolo turistico e strutture atte alla manutenzione delle imbarcazioni,

si chiede di conoscere quali progetti siano previsti per l'area in oggetto e che tipo di soluzione si intenda dare ai problemi occupazionali che la chiusura dell'arsenale comporterà.

(4-09765)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti posti è da precisare anzitutto che l'inserimento dell'Arsenale di Messina nella tabella «C» del decreto ministeriale 20 gennaio 1998, insieme con altri ventidue stabilimenti ed arsenali, non comporta affatto la cessazione delle sue attività.

Infatti rispetto agli stabilimenti ed arsenali indicati in quella tabella per l'arsenale di Messina sono state già individuate le funzioni cui dovrà assolvere, che sono esattamente quelle espletate fino ad oggi, e cioè la manutenzione delle unità della locale base navale. È pur vero comnque che l'Arsenale dovrà essere in grado di svolgere la sua attività secondo i criteri di una gestione economica come previsto nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

In ogni caso, qualsiasi decisione riguardante il rempiego del personale che potrà eventualmente risultare in esubero, per il quale il Governo si adopererà per favorire sbocchi occupazionali alternativi, come previsto dal citato decreto-legislativo, sarà integralmente concordata con

Fascicolo 84

le organizzazioni sindacali. Peraltro, fino al gennaio 2003, nessun lavoratore sarà messo in mobilità a meno che egli non rifiuti un posto di lavoro nell'Amministrazione della Difesa, in altre amministrazioni dello Stato, in imprese private, la cui localizzazione nell'area di Messina costituisce un preciso impegno del Governo promuovere.

Il Ministro della difesa Andreatta

(11 luglio 1998)

RUSSO SPENA. – Ai Ministri della difesa e dell'ambiente. – Premesso:

che sono in corso da tempo lavori di escavazione marina e di dragaggio delle acque prospicienti la base militare USA di Gaeta;

che di questi lavori, che hanno un impatto ambientale considerevole, non sembra essere stata informata l'amministrazione comunale;

che da informazioni raccolte dall'interrogante sembra che i lavori di potenziamento della base navale abbiano come scopo quello di consentire l'attracco in rada delle portaerei statunitensi, comprese quelle a propulsione nucleare;

che il Parlamento non conosce, per colpevole omissione dei Governi fin qui succedutisi, i contenuti e le modalità della cessione a forze armate straniere della base navale di Gaeta,

si chiede di sapere:

in cosa consistano i lavori richiamati in premessa e quale nuovo ruolo strategico essi prefigurino per la base USA di Gaeta;

le ragioni per le quali non si sia provveduto ad informare il comune di Gaeta e la commissione paritetica sulle servitù militari della regione Lazio-comando militare regionale;

se si sia provveduto ad eseguire una valutazione dell'impatto ambientale dei lavori in corso e, in caso di risposta affermativa, quali siano stati gli esiti;

se i Ministri interessati ritengano compatibile l'eventuale presenza nel porto militare di Gaeta di navi a propulsione nucleare; in caso affermativo, quali piani di emergenza per la popolazione civile siano stati predisposti e se prevedano una capillare informazione nei confronti dei cittadini potenzialmente coinvolti da un eventuale incidente ai reattori.

(4-11138)

(28 maggio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome dei Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.

In ordine ai quesiti formulati dall'onorevole .interrogante si chiarisce quanto segue.

Fascicolo 84

I lavori in corso presso l'area logistica del porto di Gaeta interessano esclusivamente la banchina antistante la zona denominata «Cittadella» e sono unicamente finalizzati al perseguimento del risanamento – ripristino delle opere marittime ivi insistenti, interessate da preoccupanti fenomeni di «ingrottamenti» che rendono pericoloso l'esercizio tecnico e l'utilizzazione della banchina da parte di uomini e mezzi. Tali lavori sono in fase di completamento.

Non sono, peraltro, in corso operazioni di dragaggio per aumentare la profondità dei fondali nel porto di Gaeta nella zona indicata nell'interrogazione. Infatti, i lavori di asportazione del materiale di risulta – a seguito degli smottamenti che hanno provocato l'intervento di cui trattasi – hanno interessato la «scarpa» della banchina per consentirne l'integrale ripristino. Gli stessi materiali sono stati quindi ricollocati in sito senza alcuna alterazione del fondale che è stato, anzi, ripristinato e ricondotto alle condizioni precedenti all'intervento. L'immissione aggiuntiva di materiale ha interessato soltanto il corpo della struttura che è stata reintegrata mediante l'uso di conglomerato cementizio inserito nelle parti crollate.

Di questi lavori non è stata data informazione al comune di Gaeta poichè si tratta di opere manutentive che nulla hanno innovato, nè sotto il profilo paesaggistico-ambientale nè rispetto alla consistenza delle dimensioni e delle caratteristiche funzionali delle strutture preesistenti. Nessun interesse dell'ente locale è stato quindi compromesso o violato dall'esecuzione dei lavori medesimi.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, fermo restando che non è assolutamente previsto alcun ormeggio di navi nucleari nella base di Gaeta, si segnala che il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito della pianificazione nazionale contro emergenze radioattive, sulla base della programmazione nazionale di previsione e prevenzione del rischio nucleare, ha previsto fra gli scenari incidentali ipotizzati anche gli incidenti a natanti a propulsione nucleare che si trovino in aree portuali del nostro territorio.

Il Piano nazionale delle misure protettive contro emergenze di detto tipo, redatto in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, rielaborato ai sensi della intervenuta disciplina in materia di radiazioni ionizzanti (decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, entrato in vigore il 1º gennaio 1996) è al momento in fase di approvazione.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

Fascicolo 84

RUSSO SPENA. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che il Ministero della difesa ha emanato due nuove circolari: n. 246/31/230, inerente la possibilità di cumulare la licenza di 36 ore per il fine settimana con altro tipo di licenze, e n. 111/00263/1402, delibera COIR della RMNE, inerente la possibilità di non conteggiare le domeniche quali giornate di licenza qualora la licenza sia a cavallo della giornata di domenica;

che il distretto militare di Verona, interpellato per sapere quali siano i termini di applicazione, sostiene che tali circolari sono rivolte ai militari di truppa e, quindi, a suo giudizio, non sono da applicarsi agli obiettori di coscienza in servizio,

che l'articolo 11 della legge n. 772 del 1972 equipara a tutti gli effetti gli obiettori ai militari in servizio;

si chiede di sapere:

quali strumenti abbia attivato il Ministero per una corretta applicazione delle circolari riguardanti i militari di truppa ma anche gli obiettori di coscienza in servizio;

perchè non venga specificato, nelle circolari, che le disposizioni in esse contenute devono riguardare anche gli obiettori;

perchè, attraverso i distretti militari, le circolari che contengono nuove disposizioni non vengano diramate anche agli enti convenzionati;

perchè agli enti veronesi non sia stata ancora data comunicazione ufficiale relativa all'emanazione della circolare Levadife n. LEV/850014/96 del 21 marzo, mentre altri distretti militari hanno provveduto in tempi rapidissimi, con ciò creando disparità di condizioni sul territorio nazionale.

(4-11140)

(28 maggio 1998)

RISPOSTA. – In relazione a quanto rappresentato dal senatore interrogante si conferma che le due circolari n. 246/31/230 e n. 111/00263/1402, concernenti rispettivamente la possibilità di cumulare la licenza di 36 ore per il fine settimana con altro tipo di licenze, nonchè la possibilità di non conteggiare le domeniche quali giornate di licenza, qualora la licenza sia a cavallo della giornata di domenica, sono state puntualmente applicate nei confronti degli obiettori di coscienza in servizio al Distretto Militare di Verona.

Infatti tutte le disposizioni riguardanti i militari di truppa vengono applicate, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 772/72, anche agli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, senza che sia necessaria alcuna ulteriore specifica disposizione. Pertanto, le eventuali circolari di carattere esplicativo riferite agli obiettori vengono diramate solo quando l'applicazione delle disposizioni necessiti di particolari chiarimenti.

Nella fattispecie questa Amministrazione, con circolare n. LEV/ 850014/96 del 21 marzo 1996, allo scopo di dirimere eventuali dubbi

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

circa la concessione dei permessi di fine settimana e la libera uscita, ha inteso fornire chiarimenti che sono stati puntualmente estesi, attraverso i Distretti Militari, a tutti gli Enti convenzionati.

Il Ministro della difesa Andreatta

(3 luglio 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che in data 29 maggio 1996 la comunità montana di Valle Mosso (Biella) ha richiesto l'ampliamento della convenzione stipulata con il Ministero della difesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza;

che nella richiesta si suggeriva di utilizzare 5 obiettori senza l'obbligo della fornitura di vitto e alloggio;

che la predetta richiesta è stata rinnovata in data 13 agosto 1996 in quanto la precedente è rimasta senza risposta;

che in data 21 gennaio 1997 (protocollo n. 4512) il Ministero della difesa ha comunicato alla comunità montana l'accoglimento della richiesta con l'ampliamento della capacità ricettiva da 3 a 8 obiettori di coscienza fermo restando l'impegno previsto in convenzione di fornire vitto e alloggio ad almeno 3 unità;

che con deliberazione n. 29 del 24 febbraio 1997 assunta dalla comunità montana è stata accolta la convenzione stipulata dal predetto Ministero:

che in data 26 febbraio 1997 si è provveduto, quindi, a trasmettere la suddetta deliberazione al Ministero:

che successivamente la comunità montana ha più volte contattato telefonicamente i funzionari del Ministero della difesa per ottenere indicazioni in merito ai nuovi obiettori assegnati, ma le risposte sono sempre state negative in quanto pare che non sussistano richieste di assegnazione presso l'ente in questione;

che la comunità montana segnala invece 4 note con 6 nominativi di persone che hanno indirizzato al competente Ministero espressa richiesta di essere assegnate alla comunità montana di Valle Mosso;

che, infine, in data 26 marzo 1997 è stata inoltrata un'altra richiesta per l'estensione del piano di impiego degli obiettori nel campo delle attività ambientali ma alla data attuale non è stata ricevuta risposta,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno portato il Ministero a non adempiere a quanto stabilito e quali siano le giustificazioni per queste gravi mancanze burocratiche che non permettono di conoscere la situazione delle richieste di assegnazione già formulate.

(4-07509)

(16 settembre 1997)

Fascicolo 84

RISPOSTA. – La convenzione con la Comunità Montana Valle di Mosso per l'impiego di due obiettori di coscienza con l'obbligo di vitto e alloggio, stipulata in data 18 ottobre 1994, è stata ampliata di un'unità dal 10 maggio 1996, in accoglimento di esplicita richiesta dell'Ente datata 10 aprile 1996.

La successiva richiesta del medesimo Ente del 29 maggio 1996 (peraltro mai pervenuta alla Direzione generale della leva e, quindi, ritrasmessa con fax datato 9 gennaio 1997), intesa a ottenere il riconoscimento dell'incremento della capacità ricettiva di 5 unità senza oneri di vitto e alloggio, è stata definita in data 21 gennaio 1997 a seguito dell'avvenuto riconoscimento di tale possibilità alle Comunità Montane, alla stregua di quanto attuato nei confronti dei comuni.

La decisione è stata assunta in forza di una interpretazione estensiva dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.1139 del 1977 che consente di ampliare la capacità ricettiva di Enti pubblici convenzionati, anche qualora non fosse possibile assicurare la fornitura di vitto e alloggio a tutti gli obiettori di coscienza richiesti.

Per quanto riguarda la procedura di assegnazione degli obiettori di coscienza si precisa che essa utilizza un sistema informatizzato, che tiene conto della data di presentazione della domanda di obiezione e di determinati criteri, come particolari situazioni familiari e di studio, richieste reciproche Enti/obiettori e preferenze espresse dagli obiettori.

Per la copertura di posti per i quali non è garantita la fornitura di vitto e alloggio risulta determinante la residenza dell'obiettore il quale, al termine dell'orario di servizio e libero da qualsiasi vincolo, deve poter tornare al proprio domicilio.

Per tali motivi può capitare che per qualche periodo gli Enti non ricevano obiettori a copertura di tutti i posti previsti in convenzione.

Nel rispetto dei suindicati criteri e sulla base delle domande esaminate fino al mese di aprile 1998 la Direzione generale della leva ha sinora assegnato tre (su cinque) obiettori all'Ente in argomento (Lovison Manuel, Sosso Cristiano e Rosso Simone).

Infine, si rappresenta che la richiesta di integrazione del piano d'impiego degli obiettori di coscienza relativamente al settore ambienta-le è stata positivamente definita il 27 marzo 1998, dopo avere acquisito ulteriori elementi di valutazione in ordine alle mansioni alle quali, di fatto, l'Ente intende adibire gli obiettori di coscienza.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

Fascicolo 84

SERENA. – Al Ministro dei beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Premesso:

che domenica 26 aprile 1998 si è disputato l'incontro di calcio Juventus-Inter, partita valevole per l'assegnazione dello scudetto di campioni d'Italia;

che, nel corso dell'incontro, in seguito ad un fallo commesso ai danni del fuoriclasse dell'Inter Ronaldo, l'arbitro Ceccarini, di professione consulente finanziario, ha ritenuto di non dover concedere un evidente rigore a favore dell'Inter scatenando un mare di polemiche durante e dopo la partita;

che da tempo si registrano episodi analoghi troppo frequenti per essere ritenuti unicamente occasionali;

che la domenica precedente si era disputata la partita di campionato Empoli-Juventus, nel corso della quale era stato annullato un evidentissimo gol segnato dalla squadra toscana;

che ad alimentare il pesante clima di polemiche si è aggiunta la decisione del giudice sportivo della Lega calcio che, con riferimento alla partita Juventus-Inter, ha inflitto tre giornate di squalifica all'allenatore dell'Inter Simoni, tre giornate di squalifica al giocatore dell'Inter Ze Elias, due giornate ciascuno ai giocatori dell'Inter Ronaldo e Zamorano;

che da poco tempo le società calcistiche possono essere quotate in borsa e che conseguentemente le decisioni arbitrali, oltre a condizionare l'esito del campionato possono influire anche sull'andamento dei mercati azionari e quindi sui risparmi investiti;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, al fine di garantire la giusta trasparenza nell'andamento del campionato del calcio e di contrastare l'attività lobbistica e gli interessi di parte, le dimissioni dei vertici della Federcalcio;

se non ritenga opportuno, al fine di evitare speculazioni nei confronti dei capitali investiti in borsa dai piccoli risparmiatori, assumere iniziative atte ad impedire alle società calcistiche di esservi quotate;

se non ritenga opportuno, anche a conoscenza di recenti sondaggi che suggeriscono tale iniziativa, che le competenti autorità procedano all'annullamento dell'incontro Juventus-Inter del 26 aprile 1998, facendo ripetere la partita;

se non intenda aprire un'inchiesta al fine di fugare ogni ragionevole dubbio su eventuali responsabilità ed illeciti relativi ai fatti sopra esposti.

(4-10734)

(29 aprile 1998)

RISPOSTA. – La risposta all'interrogazione in oggetto non può non tenere conto delle iniziative adottate dal Governo e dalla Federazione italiana giuoco calcio a seguito dei fatti richiamati dall'interrogante.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Infatti, nei giorni immediatamente successivi alla vicenda in oggetto, l'autorità vigilante ha avuto assicurazioni dal presidente Nizzola che il problema sarebbe stato sollecitamente affrontato dal Consiglio federale sulla base di una accurata indagine condotta dagli organi responsabili.

Pur non essendo compito dell'autorità vigilante, nè del Parlamento, entrare nelle scelte di carattere tecnico idonee a garantire il clima di serenità che deve accompagnare il gioco del calcio e le sue manifestazioni, si è ritenuto opportuno suggerire che l'indagine fosse condotta da un organismo terzo, formato cioè da persone che non abbiano responsabilità dirette nella conduzione dell'attività arbitrale, in modo tale da poter dare, con competenza e distacco, un giudizio in condizione di piena e totale obiettività.

La Federazione italiana giuoco calcio ha nominato una commissione presieduta dallo stesso vice presidente federale, con il compito di verificare le problematiche in oggetto, le cui conclusioni saranno sottoposte all'esame del Consiglio federale ad una delle prossime riunioni.

Pertanto, sia pure nel pieno rispetto dell'autonomia della organizzazione sportiva italiana, il Governo ha doverosamente esercitato i propri compiti istituzionali di vigilanza, affinchè il campionato di calcio, che ha un notevole rilievo anche sotto il profilo economico – tanto più a seguito della totale assimilazione delle società di calcio professionistiche a quelle di capitale di diritto comune –, si svolga in condizioni di grande trasparenza, di regolarità e moralità assolute.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Veltroni (17 luglio 1998)

SPERONI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che la magistratura ha negato a Maria Soledad Rosas, detenuta a Torino, la possibilità di partecipare alla cerimonia funebre di Edoardo Massari; la magistratura ha invece, a suo tempo, consentito la partecipazione di detenuti ad un corteo organizzato a Milano contro la Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Quali sono le ragioni di tale atteggiamento discriminatorio?

(4-10430)

(2 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che la detenuta Maria Soledad Rosas è stata autorizzata dal magistrato competente a fruire di un permesso con scorta per partecipare alle esequie del convivente Massari Edoardo celebratesi in data 2 aprile 1998, alle ore 14,30 in località Brosso (TO).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

La predetta detenuta risulta essere stata scarcerata in data 16 aprile 1998 per intervenuta concessione degli arresti domiciliari.

		Il Ministro	di	grazia	e	giustizia
						FLICK
(16 luglio 1998)						

TRAVAGLIA. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che l'emissione di nuovi francobolli, di solito collegata a eventi particolari della cronaca o della storia nazionale, e la coniazione di nuove monete metalliche, legata alla necessità di integrazione o estensione della gamma esistente, sono frequentemente caratterizzate da errori di confezione che provocano la messa in circolazione, nella fase iniziale, di un numero spesso rilevante di esemplari difettosi;

che sono storicamente clamorose, nel campo dei francobolli, l'emissione dei cosiddetti «Gronchi rosa» e, nel campo delle monete, la raffigurazione della caravella che esibiva una bandiera del tutto indifferente alla direzione del vento;

che a conferma della vocazione statale all'errore è stata recentemente coniata la nuova moneta da mille lire la quale, con prevedibile regolarità, incorpora un grossolano errore geografico, mantenendo la divisione della Germania in due Stati distinti, forse con un'inconscia nostalgia per il vecchio muro ingloriosamente abbattuto nel 1989;

che sembra inutile sottolineare come tali errori suscitino profonda ilarità e commiserazione nei paesi stranieri, contribuendo validamente al discredito aggiuntivo dell'immagine nazionale, oltre a generare maliziosi sospetti circa speculazioni da accaparramento in relazione alle emissioni difettose;

che, malgrado il clamore suscitato dai mezzi di informazione sul caso indecoroso e la spasmodica ricerca a mezzo stampa del responsabile finale dell'errore, tale personaggio non è stato identificato, sottraendosi così alla censura professionale e morale che tale manifestazione di incompetenza avrebbe meritato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda indicare alla pubblica attenzione il nome del responsabile dell'errore;

in caso di impossibilità attuale di identificazione, se non intenda impegnarsi a provvedere in termini brevissimi, se necessario anche in via legislativa, al chiarimento istituzionale della responsabilità, consentendo ai cittadini la possibilità inequivocabile di identificazione in occasione di future emissioni;

Fascicolo 84

se non intenda impegnarsi così a salvaguardare la credibilità del paese in un contesto solo apparentemente marginale ma in realtà di rilevante peso di immagine.

(4-08808)

(4 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto giova premettere che la coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia è per legge affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il predetto Istituto, dopo la individuazione dei temi cui ispirarsi, predispone i relativi bozzetti, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti.

Tra i vari bozzetti sono poi scelti quelli da realizzare, privilegiando soprattutto la validità dell'idea ispiratrice dell'opera, senza dare particolare rilevanza alla perfetta corrispondenza della stessa al personaggio o alla raffigurazione da realizzare.

Anche per la coniazione della nuova moneta metallica da lire 1.000, dopo la scelta del tema «l'Italia verso l'Europa», si è provveduto all'esecuzione del bozzetto. I controlli successivamente effettuati hanno considerato soprattutto l'aspetto tecnico complessivo senza esaminare i dettagli della configurazione dell'Europa, trattandosi di una libera interpretazione artistica.

Comunque, tenuto conto delle osservazioni in ordine alla realizzazione del bozzetto prescelto, sono state impartite tempestive disposizioni per la sostituzione del conio. Tali modifiche non hanno comportato alcun danno all'Erario in quanto le monete già coniate sono state messe regolarmente in circolazione ed alla sostituzione del conio ha provveduto direttamente l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

	Il Sottosegretario di Stato per il tesore
(0.1111000)	PENNACCH
(9 luglio 1998)	

WILDE. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che «Il Sole 24 Ore» del 23 luglio 1996, a pagina 2, riportava un articolo dal titolo: «Quasi pronta la riforma del Bilancio. Nei conti pubblici arriva il *budget*», ed evidenziava che il Ministro del tesoro e del bilancio stava predisponendo un progetto che doveva poggiare sull'introduzione di rigidi *budget* di spesa per ogni amministrazione e sul rafforzamento del criterio di responsabilità dei dirigenti pubblici nella gestione delle risorse a loro disposizione;

che se deve continuare il sistema di finanziamento pubblico del CONI mediante il monopolio fiscale delle scommesse lo Stato deve preoccuparsi non solo di come il CONI e le federazioni gestiscono le sue

Fascicolo 84

risorse, ma anche e soprattutto di quantificare la spesa in relazione ai fini istitutivi perseguiti dall'ente pubblico;

che la Corte dei conti, sezione controllo enti sovvenzionati, nella relazione finanziaria del CONI negli anni dal 1983 al 1992, rileva che «nè nei consuntivi esaminati, nè dalla documentazione amministrativo contabile a corredo degli stessi può desumersi il conseguimento di ottimali risultati di gestione, in relazione alle iniziative volte all'efficace utilizzazione delle risorse disponibili da parte delle strutture e degli apparati istituzionali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in relazione alle suindicate dichiarazioni, non ravvisi la necessità di tagli di spesa del CONI, razionalizzando il bilancio sulla base previsionale pluriennale, recuperando parte delle entrate fiscali provenienti dai concorsi pronostici Totocalcio e Totogol e modificando la ripartizione delle aliquote;

se il Ministro ritenga realistico il rapporto su cui si basa il bilancio del CONI e delle federazioni in relazione alle reali esigenze programmatiche e se risulti cosa pensi la Corte dei conti dei bilanci consuntivi 1995 e 1996;

se le federazioni che gestiscono sport spettacolari e marcatamente professionistici, che godono di grosse risorse e di autofinanziamenti (diritti televisivi, diritti pubblicitari e sponsorizzazioni) ricevano ugualmente sovvenzioni nelle stesse percentuali di quelle che non riescono ad ottenere tali sponsorizzazioni e finanziamenti da privati essendo magari federazioni che gestiscono sport meno seguiti e praticati.

(4-06419)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente un articolo apparso sul quotidiano «Il Sole 24 ore» del 3 luglio 1996 riguardante l'iniziativa assunta dal Ministro del tesoro volta a riformare il bilancio dello Stato (legge n. 94 del 1997) su base essenzialmente «budgettaria».

Si fa presente che le politiche connesse al settore del gioco e delle scommesse rientrano nella specifica competenza del Ministro delle finanze.

L'articolo 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496, riserva al CONI ed all'UNIRE l'esercizio dei giochi di abilità e di concorsi a pronostici connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

Si fa inoltre, presente che le risorse acquisite dal CONI provengono nella quasi totalità dalla gestione dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol) in un'aliquota pari al 32,2 per cento di lire 637 (posta unitaria di gioco depurata dell'aggio spettante al ricevitore, del diritto fisso e delle quote spettanti all'erario al monte premi ed all'I.C.S.).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Si precisa che le valutazioni della Corte dei conti non si discostano da analoghi giudizi e considerazioni svolte dal Collegio dei revisori attraverso il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro esercitano l'azione di vigilanza loro riconosciuta dalle leggi in materia.

I bilanci del CONI non possono prescindere da un'attenta e ponderata programmazione delle attività da realizzare in coerenza con la calendarizzazione quadriennale delle manifestazioni olimpiche (invernali ed estive) nonchè internazionali.

Si soggiunge, infine, che la somministrazione di fondi alle Federazioni Sportive Nazionali è disposta dal CONI sulla base di singole specifiche esigenze o di programmi di attività approntati dalle Federazioni stesse con riferimento alla preparazione olimpica o di alto livello ed alla promozione sportiva scolastica attraverso i Giochi della Gioventù ed i centri di avviamento allo sport. La diversa capacità di autofinanziamento delle Federazioni è elemento noto agli organi responsabili del CONI, e sono stati introdotti appositi correttivi in favore delle federazioni meno privilegiate.

	Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
	PENNACCHI
(9 luglio 1998)	

WILDE. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che in una recente riunione tenutasi a Salisburgo (Austria) tra i 18 membri della FIS (Federazione internazionale sport invernali) sarebbe stata predisposta una bozza di accordo che prevede l'esclusione di due appuntamenti classici dello sci alpino, Madonna di Campiglio e Sestriere, dal circuito della Coppa del mondo 1998-99; se a maggio, nel prossimo congresso della FIS di Praga, ciò fosse confermato l'Austria beneficerebbe di ben 14 gare tra maschili e femminili contro le attuali 10, mentre l'Italia scenderebbe a 7;

che il grande bacino del Nord è l'unica realtà europea che ha saputo modernizzare le proprie stazioni sciistiche, attrezzarsi con impianti di innevamento artificiale e garantire un'offerta alberghiera di alta qualità tale da soddisfare turisti ed atleti, per cui diventa prioritario difendere le posizioni acquisite con la cultura dell'impresa turistica e con il lavoro di centinaia di atleti che hanno sempre tenuto alto il nome di tali località;

che la mancata calendarizzazione di queste gare senza ricercare alternative nello stesso arco alpino del Nord, permettendo di dirottare solo sull'Austria le nuove soluzioni, è una decisione che deve essere fortemente ostacolata, in quanto porterebbe un danno certo sia all'indu-

Fascicolo 84

stria italiana dello sci che all'industria turistica ed al suo indotto, specialmente in un momento storico, come l'attuale, nel quale si registrano flessioni ovunque, le stesse che hanno spinto l'Austria a far rivedere il calendario FIS;

che la nuova strategia vorrebbe favorire gli appuntamenti in quelle località che ospitano più di una gara, escludendo così quelle che offrono una gara a testa, senza prima valutare la possibilità di considerare i bacini di utenza turistica, che raggruppano in pochissimi chilometri più località; questa proposta evidenzia, comunque, un blocco costituito da Austria, Germania e Svizzera che tende a monopolizzare il settore.

si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano attivarsi onde mantenere in essere le suindicate competizioni nell'ambito del nostro arco alpino, tenendo ben presente che alcune località fanno parte di bacini di utenza turistica ed anche agonistica tali da poter organizzare più gare, in pochissimi chilometri di distanza e tutti collegati da impianti, quali Madonna di Campiglio-Folgarida e Marilleva o Ponte di Legno-Tonale, e che molte altre possibilità esistono in Piemonte, Veneto, Friuli, eccetera.

(4-09131)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CO-NI e la Federazione italiana sport invernali, si fa presente quanto segue.

Si premette che la questione è stata attentamente seguita dal Ministero vigilante, che ha vivamente interessato i competenti organi sportivi italiani perchè si adoperassero presso le apposite sedi internazionali in favore della candidatura di Madonna di Campiglio.

La FISI, venuta a conoscenza che la bozza del calendario di Coppa del mondo di sci alpino – stagione 1998/99 – non teneva conto della sua proposta di mantenere le Gare di coppa del mondo a Madonna di Campiglio e al Sestriere, convocava una sessione di Consiglio di Presidenza per una analisi collegiale in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo. Inviava, quindi, alla Federazione internazionale di sci (FIS) una nota nella quale venivano fermamente ribadite le proposte di Sestriere e Madonna di Campiglio.

Il Comitato internazionale esecutivo sci alpino, nella riunione di Salisburgo del 3 ottobre 1997, approvava la suddetta bozza di calendario, confermando l'esclusione delle località italiane in questione. A seguito di ciò la FISI, con lettera del 4 novembre 1997, confermava alla FISI la proposta precedentemente presentata evidenziandone, a supporto, gli aspetti tecnico-organizzativi.

Durante la stagione in corso, contatti con gli addetti tecnici della Federazione internazionale di sci facevano sperare in un possibile recupero di almeno una delle due gare nella Coppa del mondo, il cui calen-

Fascicolo 84

dario definitivo sarebbe stato deliberato nel corso del Congresso FIS, programmato a Praga.

Purtroppo, nel corso di tale Congresso, tenutosi dal 12 al 23 maggio 1998, dal calendario definitivo della Coppa del mondo è stata esclusa la gara di slalom di Madonna di Campiglio, malgrado le insistenze e gli interventi ufficiali dei rappresentanti della FISI, sia a livello di Sotto-Comitato Coppa del mondo che di Comitato di sci alpino.

Le decisioni della FIS sono state comunicate al Comitato organizzatore di Madonna di Campiglio, presente al suddetto Congresso dl Praga, con il quale la FISI si è tenuta in stretto contatto.

In ordine alla soppressione della gara di Coppa del Mondo «3 Tre» del 22 dicembre 1997, la Federazione ha confermato che la manifestazione fu annullata esclusivamente per motivi di natura tecnica, in applicazione delle norme previste dal Regolamento internazionale, dal responsabile tecnico signor Hujara, nella sua qualità di giudice arbitro con facoltà di decisioni anche unilaterali, e responsabile unico della Federazione internazionale per le gare di coppa del mondo maschili.

Il Presidente della FISI, esaminato il problema unitamente ai membri del Consiglio federale, nel sottolinare che l'impegno della Federazione deve essere volto alla difesa degli interessi degli atleti, dei tecnici e delle stazioni che organizzano gare, ha proposto alla Federazione internazionale l'inserimento di un tecnico FIS, in aiuto del responsabile signor Hujara per la visione preventiva delle piste in occasione delle gare di specialità tecniche.

Si precisa, comunque, che nella stessa sede di Praga sono state definite le seguenti ulteriori manifestazioni di livello mondiale che verranno organizzate da Madonna di Campiglio e Val di Fiemme:

Madonna di Campiglio

Stagione 1998/1999

21/12/1998 PT (Parallelo a Squadre)

Nell'ambito della Coppa FIS «Vecchie Glorie». Trattasi di circuito di gare in cui gareggiano gli ex atleti di massimo livello agonistico che ha riscosso enorme successo l'anno passato, con particolare attenzione delle emittenti televisive.

24-25/01/99-Coppa del mondo di Snowboard PGS e SBX maschili e femminili

Stagione 2000/2001

Campionati mondiali Snowboard 2001 maschili e femminili.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 84

Val di Fiemme

Stagione 2002/2003

Campionati mondiali sci nordico 2003.

Si fa presente, infine, che il Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il Turismo ha comunicato di non avere elementi riguardo all'argomento in questione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Veltroni

(17 luglio 1998)